



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2023 FASC. I

(ESTRATTO)

ANTONIO RUGGERI

FINE-VITA (PROBLEMI E PROSPETTIVE)

30 GENNAIO 2023

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO


Antonio Ruggeri
Fine-vita (problemi e prospettive)*

ABSTRACT: *After noting the urgent need to fill, through a prudent constitutional revision, the persistent shortcomings highlighted by the Constitutional Charter both with regard to experiences at the beginning and at the end of life, the contribution highlights how, already in the light of the indications provided by the constitutional jurisprudence in Cappato, the idea is confirmed that the subject's self-determination with respect to his or her medically assisted death meets insurmountable objective limits. It is therefore clarified that suicide still constitutes a disvalue, also from the point of view of criminal law, and that one must guard against the risk of transforming a right (here, that of life) into its opposite (of «non-life»), while there appear the critical observations of those who appeal to the need to preserve the dignity of the person and the principle of equality are out of line. The study closes with some notations relating to the so-called «therapeutic alliance» between doctor and patient, also in the light of the legislative discipline in the pipeline.*

SOMMARIO: 1. Alcuni esempi altamente istruttivi dei “bilanciamenti” possibili, in prospettiva diacronica, tra i valori di autodeterminazione e vita, in seno ad un quadro teorico-ricostruttivo nel quale possano armonicamente comporsi in unità. – 2. Le lacune esibite dal dettato costituzionale in ordine alla disciplina delle esperienze di biodiritto (e, segnatamente, di quelle di fine-vita) e il modo più adeguato per colmarle. – 3. I (problematici) “principi e criteri direttivi” stabiliti dalla Consulta in *Cappato* per le esperienze di fine-vita, da cui nondimeno risulta avvalorata l’idea che l’autodeterminazione del soggetto che intenda porre fine alla propria esistenza va incontro a limiti oggettivi invalicabili. – 4. Il disvalore del suicidio, anche dalla prospettiva del diritto penale, e il rischio al quale si va assai di frequente incontro nel momento in cui si converte un diritto (qui, quello alla vita) nel suo opposto (alla “non vita”), particolarmente apprezzabile nel momento in cui si osservano le dinamiche della normazione da una prospettiva assiologicamente orientata. – 5. L’errore commesso di frequente da quanti invocano il principio di eguaglianza o la salvaguardia della dignità a sostegno del riconoscimento del diritto al suicidio assistito, di sicuro rivendicabile unicamente avverso la messa in atto di pratiche di accanimento terapeutico. – 6. Di alcuni preorientati indirizzi volti ad assicurare la *primauté* ora all’autodeterminazione ed ora alla vita, senza tuttavia tener conto della mancanza di indicazioni esplicite in Costituzione nell’uno o nell’altro senso, e del bisogno di demandare la soluzione delle spinose questioni relative al fine-vita alla congiunta e fattiva collaborazione di medici e pazienti, non già solo agli uni ovvero agli altri.

1. *Alcuni esempi altamente istruttivi dei “bilanciamenti” possibili, in prospettiva diacronica, tra i valori di autodeterminazione e vita, in seno ad un quadro teorico-ricostruttivo nel quale possano armonicamente comporsi in unità*

Supponiamo che Tizio abbia un problema di salute, piccolo o grande che sia, per far fronte al quale potrebbe essere sufficiente assumere un farmaco di diffusissimo utilizzo, quale un’aspirina, ovvero – Dio non voglia! – che si trovi costretto a sottoporsi ad un rischiosissimo intervento chirurgico o a ripetuti e debilitanti trattamenti chemioterapici, consigliatigli dai medici a motivo delle precarie condizioni di salute in cui dovesse venire a trovarsi. Ebbene, è di tutta evidenza che nessuno lo può obbligare a curarsi¹; solo se vi fosse costretto *manu militari*, ciò potrebbe aversi, ma

*  *Intervento all’incontro di studio su Il fine vita nel dibattito italiano: aspetti etici e giuridici, a cura dell’European Association of Professors Emeriti, Messina 28 gennaio 2023.*

¹ Ovviamente, si ragiona qui di uno scenario diverso da quello che si ha laddove siano giuridicamente prescritti determinati trattamenti sanitari, ai sensi di cui all’art. 32, comma 2, Cost. [per la differenza tra trattamenti sanitari obbligatori e trattamenti coattivi, v., ora, E. DALY, *La distinzione fra trattamento sanitario “obbligatorio” e trattamento sanitario “coattivo” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Luci ed ombre*, in, 3/2022, 1 ss. [Corti supreme e salute](#)]. Si è poi ragionato di limiti al rifiuto delle cure ulteriori rispetto a quelli connessi alla salute pubblica: G. GEMMA, *Diritto a rifiutare cure ed interessi costituzionali diversi dalla salute pubblica*, in [Rivista AIC](#), 2/2017, 19 giugno 2017.

è chiaro che verrebbe gravemente offeso nella sua libertà personale, così come d'altronde lo sarebbe se fosse impedito dall'interrompere in ogni tempo un trattamento sanitario in corso al quale si sia volontariamente assoggettato².

Supponiamo, ora, che Tizio si sia sottoposto ad un trattamento sanitario di considerevole rilievo per la sua salute o, addirittura, la sua stessa sopravvivenza, ad es. ad un trapianto di cuore e che successivamente, pentitosi, sia ardentemente desideroso di tornare alla condizione di partenza.

È chiaro che non troverà nessuna struttura sanitaria, pubblica o privata, disposta a dare appagamento alla sua istanza che, per effetto dell'espianto del cuore, lo porterebbe a morte immediata in sala operatoria. Voglio poi sperare che non diversamente vadano le cose per il caso che si sia dapprima sottoposto all'innesto nel suo corpo di un organo nuovo (ad es., un rene o un polmone) il cui eventuale espianto, privo di alcuna giustificazione dal punto di vista medico, gli causerebbe una grave menomazione fisica, comunque pregiudizievole per la sua salute.

C'è qualcuno che può dubitare della ragionevolezza di queste affermazioni?

Voglio augurarmi di no. E, ancora, quale insegnamento ci è dato dagli esempi appena fatti e quale utilità essi presentano per la riflessione, che ora si avvia, avente ancora una volta ad oggetto le esperienze di fine-vita? Il diritto alla “non salute” – se così vogliamo chiamarlo – ha, innegabilmente, un suo fondamento in Costituzione ma – si faccia caso – limitatamente ad eventualità quale quelle sopra astrattamente immaginate, vale a dire laddove esso sia inciso a mezzo di comportamenti lesivi della libertà personale che – come si è, ancora da ultimo, opportunamente rammentato³ – è anche “libertà spirituale”, di autodeterminazione appunto.

È, dunque, nell'art. 13 il suo fondamento⁴, alle condizioni e nei limiti che ora si indicheranno, non già nell'art. 32 della Carta che riconosce il diritto alla salute (o, meglio, alla “miglior salute possibile”, attraverso la sua cura⁵), un diritto fondamentale che – non si dimentichi – è altresì un interesse, a mia opinione parimenti fondamentale⁶, della collettività, non pure il suo contrario (alla “non salute”, appunto)⁷.

² Si tenga, ad ogni buon conto, sin d'ora presente (e con riserva di ulteriori precisazioni che si faranno più avanti) la “netta differenza di fatto”, non scevra di effetti tanto al piano etico quanto a quello giuridico, che – per riprendere un efficace pensiero enunciato nel parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, del 18 luglio 2019, § 3.1 – si dà “tra il paziente libero di rifiutare o di accettare un trattamento terapeutico e il paziente che chiede di farsi aiutare a morire (aiuto al suicidio)”. Il punto è opportunamente rimarcato anche da A. DA RE, *La falsa analogia tra rifiuto-rinuncia alle cure e suicidio medicalmente assistito. Riflessioni bioetiche sull'ordinanza della Corte Costituzionale n. 207/2018*, in *Medicina e Morale*, 3/2019, 15 ottobre 2019, 281 ss., e M. GENSABELLA FURNARI, *Esperienza del limite e bioetica della cura*, in AA.VV., *Ripensare l'umano? Neuroscienze, new-media, economia: sfide per la teologia*, a cura di F. Brancato, Edizioni Glossa, Milano 2021, 318 ss.; diversamente orientata, però, altra dottrina, più avanti richiamata.

³ M. ARMANNO, *Libertà personale e libertà di circolazione tra emergenza presente e incertezza futura*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2023, 23 gennaio 2023, 183, con richiamo ad una indicazione di P. Barile.

⁴ V., sul punto, R. BAILO - P. CECCHI, *L'eutanasia tra etica e diritto: principi e pratiche a confronto*, in *Dir. fam. pers.*, 2/1998, 1201 ss., spec. 1212, e S. AGOSTA, *Prime notazioni su eutanasia e diritto di autodeterminazione nell'art. 13 Cost.*, in AA.VV., *Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire*, II, a cura di M. Gensabella Furnari, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2003, 151 ss.

⁵ ... secondo la opportuna precisazione di M. GENSABELLA FURNARI, *Prefazione* ad AA.VV., *Il bene salute. Prospettive bioetiche*, a cura della stessa M. Gensabella Furnari, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2011, 15 s.

⁶ Collego – come si vede – l'aggettivo qualificativo che figura nell'art. 32, comma 1, sia al diritto dell'individuo che all'interesse della collettività, nell'assunto che la salute (e, a maggior titolo, la vita) sia appunto uno dei “fondamenti” su cui si regge la Repubblica. Di qui, talune conseguenze di non poco momento, secondo quanto si tenterà di mostrare a breve.

⁷ Ancora nel parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, sopra cit., § 4.2, facendosi richiamo di un testo della World Medical Association, si rammenta che “il compito professionale del medico e del personale sanitario è rivolto alla guarigione e alla cura, e non contempla atti che procurano direttamente la morte. Un eventuale coinvolgimento in pratiche tese a dare la morte (suicidio assistito o eutanasia) comporterebbe un profondo mutamento (o addirittura uno stravolgimento) della figura del medico e del suo ruolo nelle strutture sanitarie e delle strutture sanitarie stesse”. Lo stesso parere, nondimeno, non nasconde (pure *ivi*) che si dà un diverso orientamento, seppur meno diffuso del primo, favorevole al riconoscimento dell'aiuto a morire da parte del medico e del personale sanitario in genere.

Ora, gli esempi appena illustrati danno conferma del fatto che il “bilanciamento”⁸ tra autodeterminazione e salute (e, a maggior ragione, vita) si risolve, in un primo tempo, a favore di quella, laddove cioè sia in gioco l'*an* relativo alla sottoposizione a trattamento sanitario; in un secondo momento, invece, a favore di questa, una volta cioè che il trattamento stesso sia stato posto in essere e sia manifestata l'assurda pretesa a riavvolgere il nastro del tempo ormai inesorabilmente trascorso.

E ciò – si faccia caso –, fermo restando che il modello costituzionale, nella sua ideale configurazione, vorrebbe che ciascun individuo si sottoponga *sempre* a cure e perciò – fin dove possibile – si tenga in salute o, diciamo meglio, nelle condizioni ottimali ovvero possibili di salute (e, a maggior ragione, dunque, che si tenga in vita), costituendo pur sempre una risorsa a beneficio di altri individui e della intera collettività, dal momento che, per il solo fatto appunto di vivere, concorre comunque – a me pare⁹ – al “progresso materiale o spirituale della società”¹⁰.

L'esempio sopra fatto dell'individuo che pretenda gli sia somministrato un trattamento sanitario con effetti pregiudizievoli per la sua salute e la stessa vita è, ad ogni buon conto, altamente istruttivo – a me pare – a riguardo del fatto che la regola della liceità del *contrarius actus* vada incontro a limiti evidenti laddove siano in gioco diritti fondamentali della persona che sono anche interessi parimenti fondamentali della collettività, secondo la mirabile per sintesi espressiva formula di cui all'art. 32¹¹.

Nel disposto in parola, la Costituzione, insomma, garantisce unicamente le pratiche volte a preservare la salute e, a maggior ragione, la vita delle persone, non già quelle a finalità distruttiva, pur laddove la loro messa in atto discenda da una manifestazione di volontà della stessa persona cui dovrebbero applicarsi.

⁸ Il termine è usualmente riferito – come si sa – a forme di appagamento mediano e conciliante di beni o interessi meritevoli di tutela. Pur non escludendo che ciò possa davvero talora aversi, dall'esperienza si ha tuttavia conferma che il più delle volte ci si trova costretti a dare la precedenza all'uno a discapito dell'altro bene. Come si viene dicendo nel testo, è ciò che appunto si ha anche nel caso nostro.

⁹ *Dignità versus vita?* in [Rivista AIC](#), 1/2011, 29 marzo 2011, 12. Si è tuttavia, al riguardo, fatto notare (U. ADAMO, *La 'pronuncia Cappato' alla prova dei fatti fra nuova tecnica decisoria e seguiti problematici di una recente ordinanza-sentenza della Corte costituzionale in tema di dignità nelle scelte di fine vita*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, I, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, 7 in nt. 19), che “una vita vissuta contro il volere del ‘disponente’ può procurare un arretramento di quel progresso ‘spirituale’ cui la Carta costituzionale tende”.

¹⁰ In questi termini se ne discorre all'art. 4 Cost. che – come si sa – si riferisce al lavoro, vale a dire ad un'attività che talvolta talune persone affette da gravi menomazioni nella loro salute non sono in grado di svolgere [sulla condizione delle persone disabili v., da ultimo, C. SAGONE, *La tutela della disabilità secondo il modello bio-psico-sociale*, in [federalismi.it](#), 1/2023, 11 gennaio 2023, 225 ss.]. Si faccia tuttavia caso alla disgiuntiva presente nel disposto appena evocato, particolarmente istruttiva – a me pare – a riguardo del fatto che ogni essere umano, *proprio perché tale*, può comunque concorrere al progresso spirituale della collettività. Altrimenti, se ne dovrebbe dedurre – inammissibilmente, come si viene dicendo – che quanti non possono, a causa di una invalidità, prestare alcuna attività lavorativa, sarebbero per ciò solo un peso, *oborto collo* tollerato, per la collettività stessa. Sappiamo, però, che, per fortuna, non è così e che, in particolare, ci sono alcune persone del tutto incapaci di prestare alcuna attività lavorativa e però dotate di una spiccata, naturale carica di umanità o, se più piace dire, di spiritualità che a piene mani elargiscono a tutti coloro che hanno la fortuna di essergli accanto.

¹¹ ... che, peraltro, esplicita, in relazione al diritto alla salute, quello che ai miei occhi appare essere un carattere proprio di ciascun diritto fondamentale; e, invero, tutti, per il fatto appunto di possedere ed esprimere la qualità della “fondamentalità”, concorrono a comporre l'essenza della Costituzione e dello Stato costituzionale, secondo la efficace e ad oggi insuperata formula di cui all'art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789. Aggiungo che, a mio modo di vedere, ogni diritto fondamentale racchiude in sé una carica deontica, indispensabile al fine della integra trasmissione nel tempo della collettività cui ciascun individuo appartiene. Come si è tentato di mettere in chiaro in altri luoghi, abbiamo cioè il *dovere di far valere i nostri diritti* (e di farlo al meglio, alle condizioni oggettive di contesto), al fine di evitare che si diffondano pratiche imitative degeneri di soggezione alla prepotenza, da qualunque parte provenga, che fatalmente porterebbero alla lunga allo sfilacciamento del tessuto sociale e, per ciò stesso, allo smarrimento dell'etica pubblica repubblicana, vale a dire del “modello” di Stato nei cui riguardi ciascuno di noi è tenuto a mostrarsi costantemente servente anche in vista della sua integra trasmissione nel tempo (de *La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale* si è discusso in occasione del Seminario del Gruppo di Pisa svoltosi a Napoli il 19 ottobre 2018, i cui Atti sono stati editi, a cura di F. Marone, per i tipi della Editoriale Scientifica di Napoli nel 2019).

2. *Le lacune esibite dal dettato costituzionale in ordine alla disciplina delle esperienze di biodiritto (e, segnatamente, di quelle di fine-vita) e il modo più adeguato per colmarle*

Le notazioni sommariamente svolte danno subito – a me pare – l’idea della complessità delle questioni evocate dal titolo dato alla riflessione che passo ora a svolgere, questioni spinose ed inquietanti, delle quali – come si sa – si dibatte animatamente da tempo senza, nondimeno, riuscire a raggiungere (non dico un sostanziale accordo ma neppure) un sensibile avvicinamento delle posizioni in campo.

Torno qui a dirne, dopo averne già fatto oggetto di esame in altri luoghi¹², non tralasciando in partenza di rilevare che la Costituzione non offre punti sicuri dai quali tenersi nell’opera di ricostruzione teorica di un modello di fine-vita, così come, specularmente, di uno d’inizio-vita. Al tempo della stesura della Carta, infatti, non si avvertiva ancora il bisogno di dare voce a talune istanze pervenute a maturazione in seguito, anche grazie alle risorse apprestate dalla scienza e dalla tecnologia che, tre quarti di secolo addietro, non risultavano ancora particolarmente avanzate. Certo, i principi enunciati nella Carta possono (e devono) pur sempre porsi a punti di riferimento nell’opera suddetta ma – com’è chiaro – non è la stessa cosa che si diano ovvero che non si diano indicazioni esplicite a riguardo dei cruciali momenti della esistenza umana, la nascita e la morte.

Per questa ragione, non mi stancherò di ripetere essere – a me pare – urgente colmare questa originaria lacuna con un pugno di previsioni essenziali concernenti i momenti in parola, in difetto delle quali il rischio cui si va incontro è di rimandare la risoluzione delle questioni che ad essi fanno capo ad occasionali e non di rado oscillanti o, diciamo pure, reciprocamente contraddittori orientamenti apprestati dalla giurisprudenza, la quale pure – va riconosciuto – ha fatto e senza sosta fa opera meritoria¹³ di “supplenza”¹⁴, come suole essere chiamata, in un contesto nondimeno

¹² Di recente, v., part., i miei *Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su Cappato*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 27 maggio 2019; *La disciplina del suicidio assistito è “legge” (o, meglio, “sentenza-legge”), frutto di libera invenzione della Consulta (a margine di Corte cost. n. 242 del 2019)*, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 3/2019, 633 ss.; *Ancora su Cappato e la progettazione legislativa volta a dare seguito alle indicazioni della Consulta*, in questa *Rivista*, 2020/III, 555 ss.; *Il referendum sull’art. 579 c.p.; inammissibile e, allo stesso tempo, dagli effetti incostituzionali*, intervento al Seminario preventivo di *Amicus curiae* su *La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull’art. 579 c.p.*, a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, Ferrara 26 novembre 2021, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2022, 194 ss.; *Oscurità e carenze della progettazione legislativa in tema di morte medicalmente assistita (prime notazioni)*, in questa *Rivista*, 2022/I, 300 ss., e *Autodeterminazione versus vita, a proposito della disciplina penale dell’omicidio del consenziente e della sua giusta sottrazione ad abrogazione popolare parziale (traendo spunto da Corte cost. n. 50 del 2022)*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2022, 22 marzo 2022, 464 ss.

¹³ ... perlomeno laddove non si assista ad alcuni eccessi, quali in particolare si sono registrati (e si registrano) in occasione dell’adozione di pronunzie manipolative del dettato legislativo, si abbiano per via sotterranea e, proprio per ciò, ancora più insidiosa, a mezzo cioè di interpretazioni variamente correttive del dettato stesso ovvero in modo testuale, per il tramite di decisioni additive o sostitutive emesse dalla Consulta, non per mero accidente qualificate da un’accreditata dottrina (G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1981, 1684 ss., nonché in *Scritti in onore di V. Crisafulli*, I, Cedam, Padova 1985, 755 ss.) come “normative”. Una pratica, questa, per vero ormai pacificamente ammessa e che – tengo qui a precisare, a scanso di ogni possibile equivoco in merito al mio pensiero –, in via di principio, non contesto, mentre giudico foriere di gravi torsioni di ordine istituzionale alcune sue espressioni presenti nella più recente giurisprudenza, quale ad es. quella avutasi nel tempo a noi più vicino con l’inopinato abbandono, in sede di riscrittura dei testi normativi, del limite delle “rime obbligate”, che il giudice delle leggi aveva dapprima posto a se stesso, ora sostituito dalle “rime possibili” [S. LEONE, *La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a «rime possibili»*, in *Quad. cost.*, 1/2019, 183 ss.; F. ABRUSCIA, *Assetti istituzionali e deroghe processuali*, in *Rivista AIC*, 4/2020, 23 ottobre 2020, 282 ss., spec. 293; I. GOIA, *Una giustificabile “invasione” di campo*, in questa *Rivista*, 2021/III, 1001 ss.] o – come pure si è detto da una sensibile dottrina (D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bononia University Press, Bologna 2020, spec. 101 ss.) – dai “versi sciolti” [di “rime libere” discorre invece A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 264 ss., e *Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione*, in [federalismi.it](#), 12/2021, 5 maggio 2021, spec. 197 ss.]. Un orientamento, questo, al quale chi scrive non ha lesinato critiche anche radicali [*Verso un assetto viepiù “sregolato” dei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?* in [Dirittifondamentali.it](#), 3/2022, 16 dicembre 2022, 406 ss., spec. 410 ss.] e che, però, a

segnato da una Costituzione che – piaccia o no (e a me, come si sarà capito, non piace) – seguita a restare *afona*, assente dalla scena in cui si recitano a soggetto alcuni drammi dell’esistenza umana¹⁵.

D'altronde, è fuor di dubbio che le vicende di cui qui si discute si situino al cuore della “materia” costituzionale¹⁶, coinvolgendo diritti fondamentali della persona, tant’è che non a caso, giustamente, se ne fa parola in Carte dei diritti venute alla luce in un tempo a noi più vicino rispetto a quello di nascita della nostra legge fondamentale. Un dato, questo, che – a me pare – parla da solo, offrendo una inequivoca testimonianza del carattere materialmente costituzionale della disciplina di cui qui si discorre, vale a dire del “livello” apicale al quale essa si situa.

Di qui, una prima conclusione, già altrove rappresentata¹⁷ e che sento di dover ora mettere nuovamente in risalto, con riferimento al bisogno che le questioni suddette si pongano ad oggetto di una prima ed essenziale disciplina con legge costituzionale, ricongiungendosi armonicamente forma e materia costituzionale, non già con legge comune¹⁸, come si è da noi avuto con la legge n. 40 del 2004, quanto alla procreazione medicalmente assistita, e con la legge n. 219 del 2017, per ciò che attiene alle esperienze di fine-vita¹⁹, e si ha presso altri ordinamenti²⁰: l’una e l’altra, peraltro, da

quanto sembra, parrebbe volersi consolidare sempre di più, malgrado talune sue perduranti oscillazioni (tenuto fermo il limite delle rime suddette, ad es., in [Corte cost. nn. 176, 177, 202, 203 e 214 del 2022](#)).

¹⁴ Si pensi, per fare ora solo un esempio con riguardo ai casi di maternità surrogata cui accedono le coppie sterili ovvero quelle composte da persone dello stesso sesso, alla recente, importante pronunzia della Cass., Sez. Un. Civ., R.G. 30401/2018, pubbl. il 30 dicembre 2022, dov’è altresì fatto richiamo a [Corte cost. nn. 33 del 2021 e 79 del 2022](#). E, invero, per strano che possa per più versi sembrare, non sono pochi a tutt’oggi i diritti che attendono una congrua disciplina legislativa che tarda tuttavia a venire alla luce [dei diritti senza legge hanno, tra gli altri, trattato A. MORELLI, *I diritti senza legge*, in questa [Rivista](#), 2015/I, 10 ss., e G. SORRENTI, *Il giudice soggetto alla legge... in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020].

¹⁵ ... e, segnatamente, la disperazione di persone private della gioia della genitorialità naturale e, più ancora, quella di persone che vorrebbero lasciare questo mondo e restano “imprigionate” dentro il proprio corpo (così, S. CANESTRARI, *Ferite dell’anima e corpi prigionieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di un diritto liberale e solidale*, Bononia University Press, Bologna 2021), cui si somma quella dei loro cari, obbligati ad assistere inermi alla loro sofferenza.

¹⁶ Su ciò che essa significa, quali ne siano i confini e come si possa, seppur approssimativamente, stabilirli può vedersi, se si vuole, il mio *La “materia” costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal contesto politico-istituzionale sull’una e sugli altri (profili storico-teorici)*, in AA.VV., *I generi letterari della storiografia giuridica. La produzione didattica negli ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni)*, a cura di A. Lovato, Giappichelli, Torino 2019, 299 ss. e già in [Rivista AIC](#), 4/2017, 12 dicembre 2017.

¹⁷ Di recente, nel mio *I diritti fondamentali, tra riconoscimento normativo ed effettività della tutela*, in [Nuove Autonomie](#), 2/2022, 23 settembre 2022, 405 ss., spec. 409 ss.

¹⁸ Si contenta dell’utilizzo di siffatto strumento di normazione la dottrina corrente: tra gli altri, R. BIN, *Il giudice tra Costituzione e biodiritto*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, I, cit., 441 ss.; G. FERRANDO, T. PASQUINO e S. TROIANO, nei loro interventi al forum su *Il fine vita e il legislatore benpensante*, 4, *Il punto di vista dei civilisti*, ospitato da [Giustizia Insieme](#), 26 marzo 2021; L. D’AVACK, *Aiuto al suicidio medicalizzato: una futura legislazione*, in *Dir. fam. pers.*, 2/2022, 609 ss., e, ora, G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, Cacucci, Bari 2022.

¹⁹ Similmente, per ciò che riguarda la disciplina dell’aborto, di cui alla legge n. 194 del 1978, sulla quale ancora di recente è tornato a riaccendersi il confronto tra gli studiosi [v., part., ora il forum su *La legge 194 non si tocca?* in [G](#), 3/2022, 23 gennaio 2023, 157 ss.].

²⁰ Riferimenti in merito alle vicende qui specificamente interessanti in C. TRIPODINA, *Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia*, Jovene, Napoli 2004, 258 ss.; G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?* in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2019, 22 gennaio 2019, spec. 20 ss.; AA.VV., “*Questioni di fine vita*”. *Dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 alla ordinanza della Corte Costituzionale nel caso Cappato*, in [Giurisprudenza Penale](#), fasc. 2019, 1-bis (spec. nei contributi di B. DENTAMARO, *Il Belgio: caso più unico che raro*, 400 ss.; T. NOTO, *Fine vita e Legge 22 dicembre 2017, n. 219. Profili comparatistici tra Italia e Spagna*, 410 ss.; F. CAMPLANI, *Diritto penale e fine vita in Germania. I reati di omicidio su richiesta e di sostegno professionale al suicidio nello Strafgesetzbuch*, 426 ss.; M. STELLIN, *La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?* 458 ss.); AA.VV., *Autodeterminazione e aiuto al suicidio*, a cura di G. Fornasari - L. Picotti - S. Vinciguerra, Padova University Press, Padova 2019; L. GOISIS, *Riflessioni comparatistiche in tema di eutanasia e aiuto al suicidio*, in *Dir. pen. e proc.*, 8/2019, 1985 ss.; P. BILANCIA, *Dignità umana e fine vita in Europa*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo, Diritto costituzionale in trasformazione*, IV, [I diritti fondamentali nel prisma del costituzionalista](#), Genova, 2020, 97 ss.; E. FURRAMANI - R. BUSHATI, *Riflessioni sulla libera autodeterminazione del paziente nella scelta delle cure mediche: uno sguardo comparativo tra Italia e Albania*, in *Dir. pubbl. eur.*, *Rass. on line*, 1/2021, 2 gennaio 2021, 263 ss.; G. BATTISTELLA,

molte giudicate palesemente insufficienti²¹. E, invero, considero ripugnante – se posso esprimermi con cruda franchezza – che su tutte le esperienze in parola la sola maggioranza di turno, con la stessa facilità con cui fa luogo alla regolamentazione di qualsivoglia oggetto della vita sociale, persino di quelli di minimo rilievo²², possa disporre della esistenza umana, magari volendo e disvolendo in breve torno di tempo come si fa in relazione ad oggetti di ben minore importanza. È, insomma, la rilevanza della posta in gioco ad evocare naturalmente in campo lo strumento positivo emblematicamente espressivo della maggiore ponderazione²³ e – auspicabilmente²⁴ – della

Le legislazioni sul fine vita: profili di politica legislativa e di comparazione, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2/2021, 197 ss.; T. BORTOLU, *Le disposizioni anticipate di trattamento nel prisma della comparazione tra Italia e Germania*, in *Jus Civile*, 3/2021; C. CASONATO, *Il Principio di autodeterminazione. Una modellistica per inizio e fine vita*, in *Osservatorio costituzionale*, 1/2022, 1° febbraio 2022, 51 ss., spec. 59 ss.; T. VITARELLI, *Verso la legalizzazione dell'aiuto (medico) a morire? Considerazioni "multilivello"*, in *Sistema Penale*, 7 febbraio 2022, 20 ss.; S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Fine vita tra riforme legislative straniere e la proposta referendaria italiana: un confronto tra modelli*, in *federalismi.it*, Focus Human Rights, 14/2022, 18 maggio 2022, 125 ss.; R. POTENZANO, *La morte medicalmente assistita tra regolamentazioni nazionali europee e prospettive legislative italiane*, in *Biolaw Journal*, 3/2021, 29 settembre 2021, 247 ss. e, nella stessa *Rivista*, R. D'ANDREA, *Alcune osservazioni sullo stato di avanzamento degli ordinamenti giuridici europei che prevedono l'eutanasia e/o il suicidio assistito*, 4/2022, 23 dicembre 2022, 301 ss. Infine, F. VIGANÒ, *Diritti fondamentali e diritto penale al congedo dalla vita: esperienze italiane e straniere a confronto*, in *Sistema Penale*, 12 gennaio 2023, 1 ss., e M. BARLETTA, *Diritto all'autodeterminazione del paziente nelle decisioni fine vita in Europa: riflessioni a margine della sentenza Mortier c. Belgio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *federalismi.it*, Focus Human Rights, 2/2023, 25 gennaio 2023, 183 ss.

²¹ ... tant'è che ad ogni legislatura, compresa quella da qualche mese iniziata, seguivano senza sosta ad essere sfornate iniziative legislative volte a dare un'adeguata regolamentazione sia dell'inizio che della fine della vita.

²² ... che, proprio per ciò, bene potrebbero essere presi ad oggetto da fonti di secondo grado; si è, però, talora obbligati a utilizzare allo scopo lo strumento della legge a motivo del fatto che la disciplina pregressa è già in tal modo regolata e non si è in presenza della sua "delegificazione".

²³ ... quale di sicuro non si è avuta in occasione della formazione della legge 40 del 2004, sopra richiamata, tant'è che la stessa è stata quindi – come si sa – in buona sostanza riscritta per mano della Consulta (sulla vicenda, *ex plurimis* e per limitare ora i richiami unicamente ad alcuni contributi di respiro monografico, S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, Giuffrè, Milano 2012, e *Procreazione medicalmente assistita e dignità dell'embrione*, Aracne, Roma 2020, nonché B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Giuffrè, Milano 2017; L. CHIEFFI, *La procreazione assistita nel paradigma costituzionale*, Giappichelli, Torino 2018; A. VESTO, *La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo*, Giappichelli, Torino 2018; F. ANGELINI, *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020; M.P. IADICICCO, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2021; A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, Jovene, Napoli 2021, spec. 173 ss., e, dalla prospettiva del diritto penale, V. TIGANO, *I limiti dell'intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi*, Giappichelli, Torino 2019).

²⁴ Non può, infatti, materialmente escludersi che, anche su siffatte questioni, malgrado il ricorso alle procedure di cui all'art. 138, abbia ugualmente a registrarsi la spaccatura delle forze politiche presenti in Parlamento. Trattasi, nondimeno, come si viene dicendo, di un fatto abnorme o, diciamo pure, contrario alla natura dell'oggetto ed alla *ratio* del procedimento pensato per la formazione degli atti di forma costituzionale [pertinenti rilievi ha, di recente, svolto sul tema A.I. ARENA, *Libertà e pluralismo nella formazione delle leggi costituzionali*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021; v., inoltre, i contributi *Sul revisionismo costituzionale*, *La lettera*, al sito [web](#) dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 12/2022]. Deve, pertanto, essere prodotto ogni sforzo da parte delle forze stesse per venirsi reciprocamente incontro e convergere su un testo – se possibile – omnicondiviso o, comunque, idoneo a riscuotere i più larghi consensi in seno alle assemblee elettive. Similmente – accenno qui di passaggio – per ciò che concerne un profondo rifacimento dell'impianto istituzionale, quale ad es. si avrebbe per effetto del mutamento della forma di governo in presidenziale o semipresidenziale, *et similia* [in tema, in aggiunta agli scritti sopra cit., v. i contributi al dibattito aperto sul [Forum di Quaderni costituzionali](#) da E. CHELI, *Perché dico no al presidenzialismo*, 7 settembre 2022. D'altronde, una nutrita schiera di studiosi [per tutti, F. VARI, *Primi spunti sulle riforme a colpi di maggioranza e lo svuotamento della rigidità costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3/2016, 27 luglio 2016] ha da tempo messo in chiaro, con varietà di argomenti, che talune riforme non possono aversi a colpi di maggioranza. Una questione, questa, come si sa, tornata da ultimo di attualità per iniziativa del Governo Meloni e da molti posta in correlazione col varo della "differenziazione" dell'autonomia, *ex art.* 116; una correlazione, però, di certo non voluta da chi ha riscritto il disposto in parola che non ha minimamente inteso incidere sulla forma di governo esistente. È poi pur vero che – come suol dirsi – tutto si tiene e che, perciò, innovazioni istituzionali di non secondario rilievo possono variamente riflettersi su punti

convergenza tra le forze politiche di opposti schieramenti. Quale che sia la forma di cui la disciplina in parola si rivesta, è poi da tener fermo il carattere duttile ed essenziale degli enunciati che la apprestano, sì da salvaguardare spazi congrui per estensione a beneficio degli operatori (e, segnatamente, dei giudici) in ragione della varietà e complessità dei casi ai quali la disciplina stessa dovrà essere applicata²⁵. Rimane, tuttavia, al riguardo non sciolto (e temo che così possa restare anche in seguito) il nodo di fondo, costituito dall'annosa crisi della rappresentanza politica²⁶, da cui si alimentano i maggiori guasti del sistema istituzionale, con immediati riflessi sulle dinamiche della normazione. Se taluni prodotti normativi tardano a vedere la luce ovvero sono mal fatti, ciò si deve ad acclerate carenze di progettazione positiva vistosamente esibite da assemblee elettive e organi di governo in genere, ad ogni livello (centrale o locale), marcandosi sempre di più il distacco tra le attività dagli stessi poste in essere e le aspettative maggiormente avvertite in seno al corpo sociale.

3. *I (problematici) “principi e criteri direttivi” stabiliti dalla Consulta in Cappato per le esperienze di fine-vita, da cui nondimeno risulta avvalorata l'idea che l'autodeterminazione del soggetto che intenda porre fine alla propria esistenza va incontro a limiti oggettivi invalicabili*

Nel merito, la ricerca della soluzione che parrebbe essere maggiormente coerente con i principi costituzionali, visti nel loro fare “sistema” e nella loro totalità significativa, non può che muovere dalla constatazione che la vita di ogni essere umano è un bene prezioso, di certo non disponibile *ad libitum*, persino – come ha precisato la Consulta²⁷ – in forza del mero *taedium vitae*. Anche l'autodeterminazione lo è, senza alcun dubbio, ma – come si è appena fatto notare – non appare in grado di affermarsi senza limitazione alcuna nei riguardi della stessa vita.

La giurisprudenza costituzionale offre plurime e convergenti testimonianze in tal senso; e sarebbe chiaramente insensato non tenerle nel dovuto conto. È vero, infatti, che la giurisprudenza si evolve di continuo, così come in “moto” perenne è la stessa Costituzione²⁸. Non sembra tuttavia credibile che su questioni di sì cruciale rilievo possa assistersi ad un autentico *revirement* dell'orientamento manifestato ancora di recente dal giudice delle leggi, per quanto lo stesso non possa di certo dirsi compiutamente definito.

Come si è altrove osservato²⁹, l'autodeterminazione non è, dunque, né *tutto* né *niente*: vale per le esperienze d'inizio-vita e vale altresì per quelle di fine-vita. Basti solo pensare, quanto a queste

della trama istituzionale dalle stesse non toccati. Ciò che può aversi, in misura ora maggiore ed ora minore, a seconda di come le innovazioni stesse sono fatte e, dunque, dei contenuti che le connotano e dei fini alla cui realizzazione tendono.

²⁵ Una sana avvertenza a guardarsi dal rischio sia dell'“immobilismo” che del “parossismo” normativo, entrambi forieri di guasti di considerevole entità, S. AGOSTA, *Disposizioni di trattamento e dignità del paziente*, Aracne, Roma 2020, 81 ss. Alla “leale cooperazione” di legislatore e giudici e, in genere, degli attori istituzionali, anche con specifico riferimento alle questioni qui oggetto di studio, fa appello una nutrita schiera di studiosi (per tutti, A. PISANÒ, *Il re è nudo! La “nuova forma di collaborazione” tra potere legislativo e potere giudiziario nel caso Cappato, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019*, in *Pol. dir.*, 1/2020, 63 ss.).

²⁶ ... a riguardo della quale la letteratura, giuridica e non, è stata (e seguita senza sosta ad essere) – come si sa – alluvionale [indicazioni in P. LOGROSCINO, *Complessità del governare, qualità dei politici e ruolo dei partiti. Note in tempo di pandemia*, in questa *Rivista*, 2021/II, 406 ss., e, se si vuole, nel mio *Lo stato comatoso in cui versa la democrazia rappresentativa e le pallide speranze di risveglio legate a nuove regole e regolarità della politica*, nella stessa *Rivista*, 2021/I, 124 ss., nonché in I. CIOLLI, *La rappresentanza politica. Recenti trasformazioni di una categoria ineludibile*, in *Lo Stato*, 18/2022, 129 ss.].

²⁷ *Corte cost. n. 50 del 2022*, p. 3.3 del *cons. in dir.*

²⁸ Così, secondo la nota indicazione teorica di M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista AIC*, 1/2013, 1° marzo 2013, 1 ss., ma v. già, in buona sostanza, A. SPADARO, *Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. cost.*, 3/1998, 343 ss.

²⁹ ... e, segnatamente, nella mia voce *Autodeterminazione (principio di)*, in *Dig./Disc. pubbl.*, Agg., VIII (2021), 1 ss., laddove è fatta specifica attenzione proprio alle vicende d'inizio e fine-vita.

Cfr., in tema, nella ormai sterminata lett., J. RACHELS, *La fine della vita. La moralità dell'eutanasia*, Sonda, Milano 1989; A. D'ALOIA, in più scritti, tra i quali *Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della «fine della vita»*, in *Pol. dir.*, 4/1998, 601 ss.; *Eutanasia (Dir. cost.)*, in *Dig./Disc. pubbl.*, Agg., V (2012), 300 ss., e *Dal rifiuto di cure al suicidio medicalmente assistito. Riflessioni sulla 'svolta' della Corte costituzionale (2020)*, ora in ID., *Il diritto e l'incerto del mestiere di vivere. Ricerche di biodiritto*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2021, 119 ss.; AA.VV., *Il diritto di morire bene*, a cura di S. Semplici, Il Mulino, Bologna 2002; C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, cit., e, della stessa, tra gli altri suoi contributi sul tema, *Diritti alla fine della vita e Costituzione*, in *Biolaw Journal, Special Issue*, 2/2019, 19 dicembre 2019, 405 ss., e *Sostiene ora la Corte che la libertà di autodeterminazione di morire "non può mai prevalere incondizionatamente" sulla tutela della vita*, in *Giur. cost.*, 2/2022, 642 ss.; G.U. RESCIGNO, *Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l'art. 32, co. 2, Cost. al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita*, in *Dir. pubbl.*, 1/2008, 109 ss.; F.G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona*, Giuffrè, Milano 2008; A. OCCHIPINTI, *Tutela della vita e dignità umana. Consenso medico informato, rifiuto delle cure mediche, eutanasia, testamento biologico*, Utet, Torino 2008; S. TORDINI CAGLI, *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, Bononia University Press, Bologna 2008; S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?* in *Forum di Quaderni costituzionali*, luglio 2009; AA.VV., *Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita*, a cura di P. Falzea, Jovene, Napoli 2009; AA.VV., *Rinuncia alle cure e testamento biologico. Profili medici, filosofici e giuridici*, a cura di M. Gensabella Furnari - A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 2010; AA.VV., *Il diritto e la vita. Un dialogo italo-spagnolo su aborto ed eutanasia*, a cura di A. D'Aloia, Jovene, Napoli 2011; AA.VV., *Diritto alla salute e alla vita buona nel confine tra il vivere e il morire. Riflessioni interdisciplinari*, a cura di E. Stradella, Plus, Pisa 2011; N. VICECONTE, *La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? Riflessioni su autodeterminazione e diritto alla vita nella giurisprudenza delle corti italiane*, in *Rivista AIC*, 1/2011, 1° febbraio 2011, 1 ss.; AA.VV., *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale?* a cura di F. D'Agostino, Giuffrè, Milano 2012; G. SALITO, *Autodeterminazione e cure mediche. Il testamento biologico*, Giappichelli, Torino 2012; E. CAVASINO, *La flessibilità del diritto alla salute*, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, spec. 18 ss.; G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, Giappichelli, Torino 2014, e, della stessa, *La legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT fra libertà di cura e rischio di innesti eutanasci*, Giappichelli, Torino 2019, e *Sulla sostenibilità della dignità come autodeterminazione*, in *Biolaw Journal, Special Issue*, 2/2019, 19 dicembre 2019, 95 ss.; B. VIMERCATI, *Consenso informato e incapacità. Gli strumenti di attuazione del diritto costituzionale all'autodeterminazione terapeutica*, Giuffrè, Milano 2014; A. SPADARO, *I «due» volti del costituzionalismo di fronte al principio di auto-determinazione*, in *Scritti in onore di G. Silvestri, III*, Giappichelli, Torino 2016, 2296 ss.; C. CASONATO, *I limiti all'autodeterminazione individuale al termine dell'esistenza: profili critici*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1/2018, 3 ss. e, dello stesso, *Il Principio di autodeterminazione. Una modellistica per inizio e fine vita*, cit., 51 ss.; C. CUPELLI, *Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: i risvolti penalistici*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 12/2017, 21 dicembre 2017, 123 ss.; U. ADAMO, *Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia*, Wolters Kluwer - Cedam, Padova 2018, e, dello stesso, *Eutanasia. Ragioni per una legalizzazione (con limiti)*, in AA.VV., *Costituzione diritti Europa. Giornate in onore di S. Gambino*, a cura di G. D'Ignazio - G. Moschella, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 3 ss., spec. 21 ss.; G. TARANTINO, *Autonomia e dignità della persona umana*, Giuffrè, Milano 2018; L. RONCHETTI, *L'autonomia e le sue esigenze*, Giuffrè, Milano 2018, spec. 193 ss.; F. PIZZOLATO, *Autodeterminazione e relazionalità nel diritto alla salute*, in *Corti supreme e salute*, 2/2018, 429 ss.; M. FOGLIA, *Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico*, Giappichelli, Torino 2018; D. PULITANÒ, *Il diritto penale di fronte al suicidio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 7-8/2018, 16 luglio 2018, 57 ss.; R.G. CONTI, *Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e "congedo dalla vita" dopo la legge 219/2017*, Aracne, Roma 2019; AA.VV., *Autodeterminazione e aiuto al suicidio*, cit.; A. GUSMAI, *Il diritto all'autodeterminazione: una libertà "perimetrata" dal sapere scientifico?* in *Dirittifondamentali.it*, 1/2019, 3 marzo 2019, 1 ss.; AA.VV., *Il "diritto" di essere uccisi: verso la morte del diritto?* a cura di M. Ronco, Giappichelli, Torino 2019, ed *ivi*, dello stesso M. RONCO, v., *Impegno solidale per la vita*, spec. 287 ss.; F. VARI - F. PIERGENTILI, *Sull'introduzione dell'eutanasia nell'ordinamento italiano*, in *Dirittifondamentali.it*, 2/2019, 9 luglio 2019, spec. 4 ss., e, degli stessi, pure *ivi*, "Di libertà si può anche morire". *Brevi note sulla (imminente) dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.*, 21 ottobre 2019; A. CANTARO, *I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo*, in *Rivista AIC*, 3/2019, 10 luglio 2019, 15 ss.; pure *ivi*, A. PISANESCHI, *Autonomia, autodeterminazione, indipendenza: una sintesi*, 95 ss.; L. CHIEFFI, *Il diritto all'autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale*, Giappichelli, Torino 2019; E. BILOTTI, *Ai confini dell'autodeterminazione terapeutica. Il dialogo tra il legislatore e il giudice sulla legittimità dell'assistenza medica al suicidio*, in *Corr. giur.*, 4/2019, 457 ss., e, dello stesso, pure *ivi*, *La Corte costituzionale ripristina il confine dell'autodeterminazione terapeutica, ma... lascia solo ai medici il compito di presidiarlo*, 4/2020, 485 ss.; O. SPATARO, *La legge n. 219 del 2017 e la disciplina del fine-vita tra principi costituzionali e problemi aperti. Spunti di riflessione*, in *Biolaw Journal*, 2/2019, spec. 209 ss.; nella stessa *Rivista*, L. MINGARDO, *I contratti di Ulisse. Autodeterminazione e sofferenza psichica*, 235 ss., e P. VERONESI, *Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all'autodeterminazione, Special Issue*, 2/2019, 19 dicembre 2019, 27 ss.; M. ROMANO, *Aiuto al suicidio, rifiuto o*

rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia (sulle recenti pronunce della Corte costituzionale), in [Sistema Penale](#), 8 gennaio 2020; F. RINALDI, *Un Totenrecht o diritto di non soffrire?* in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2020, 24 gennaio 2020, 222 ss.; L. EUSEBI, *Moriremo di autodeterminazione? Brevi note su BVG 26 febbraio 2020*, in [Corti supreme e salute](#), 1/2020, 59 ss.; P. CHIARELLA, *Il diritto comprensivo e l'altruità del corpo: alcune riflessioni sul fine vita*, in *Pol. dir.*, 1/2020, 89 ss., spec. 99 ss.; AA.VV., *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, a cura di G. D'Alessandro - O. Di Giovine, Giappichelli, Torino 2020; S. AGOSTA, *Disposizioni di trattamento e dignità del paziente*, cit.; C. IANNELLO, *Salute e libertà. Il fondamentale diritto all'autodeterminazione individuale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020; L. D'AVACK, *Consenso informato e scelte di fine vita. Riflessioni etiche e giuridiche*, Giappichelli, Torino 2020; A. MASSARO, *Questioni di fine vita e diritto penale*, Giappichelli, Torino 2020, spec. 78 ss.; A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, cit., spec. 85 ss. e 91 ss.; A. LICASTRO, *Trattamenti sanitari, diritto all'autodeterminazione ed etiche di fine vita dopo l'ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Valetudo et religio. Intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso*, a cura di B. Serra, Giappichelli, Torino 2020, 93 ss.; A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato? (Considerazioni a partire dai casi Cappato-Antoniani e Trentini)*, in [Costituzionalismo.it](#), 1/2021, 11 marzo 2021, 1 ss., spec. 52 ss.; M. PANEBIANCO, *La dignità come parametro e come diritto all'autodeterminazione. Profili di giurisprudenza costituzionale*, in [Nomos](#), 2/2021, 12 ottobre 2021, 1 ss.; R. BARTOLI, *Le problematiche del fine vita tra orientamenti della Corte costituzionale e proposta di referendum abrogativo*, in [Sistema Penale](#), 22 novembre 2021, 5 ss., spec. 20 ss.; G. VACCHIANO - F.V. TISO, *Il fine vita e la dignità del morire*, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2022; V.V.G. VESCIO DI MARTIRANO, *L'alleanza esistenziale e l'autodeterminazione quali controlimiti al valore della vita*, in [federalismi.it](#), 12/2022, 20 aprile 2022, 287 ss.; O. CARAMASCHI, *Diritto alla vita e diritto all'autodeterminazione: un diverso bilanciamento è possibile? (a margine di Corte cost., sent. n. 50/2022)*, in questa [Rivista](#), 2022/III, 739 ss.; G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, cit. [e, su quest'ultima, la recensione di R. CONTI, in [Giustizia Insieme](#), 17 settembre 2022]; M. BARLETTA, *Diritto all'autodeterminazione del paziente nelle decisioni fine vita in Europa: riflessioni a margine della sentenza Mortier c. Belgio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, cit., 183 ss. Notazioni di vario segno sono, poi, nei contributi al forum su *Il fine vita e il legislatore benpensante*, cit., e, ancora, in AA.VV., *"Questioni di fine vita". Dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 alla ordinanza della Corte Costituzionale nel caso Cappato*, cit., e AA.VV., *Eutanasia. Le ragioni del no. Il referendum, la legge, le sentenze*, a cura di A. Mantovano, Cantagalli, Siena 2021, spec. 44 ss., nonché nei contributi al Seminario preventivo di *Amicus curiae* su *La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.*, cit. (ed ivi, part., le relazioni introduttive di R. ROMBOLI, *Riflessioni costituzionalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, 1 ss., e T. PADOVANI, *Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, 20 ss.); negli altri che sono in AA.VV., *Il referendum sull'art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale*, a cura di M. D'Amico - B. Liberali, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 1/2022, Quad. n. 4, e nel forum su *A proposito della sentenza n. 50 del 2022*, in [Biolaw Journal](#), 2/2022. Di particolare interesse è anche il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, cit. [e, su di esso, tra gli altri, lo scritto, dietro richiamato, di M. GENSABELLA FURNARI, *Esperienza del limite e bioetica della cura*, 313 ss., nonché quelli di R. MASONI, *Le riflessioni del C.N.B. sul suicidio medicalmente assistito: i diritti dei pazienti terminali*, in [Il Familiarista](#), 9 settembre 2019, e C. SARTEA, *Il parere del Comitato italiano per la Bioetica "Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito"*, 4/2019, 20 dicembre 2019, 437 ss.]. Infine, in prospettiva civilistica, tra gli altri, M. FORTINO, *Le diseguaglianze "per natura" e le risposte del diritto: il problema dei limiti alla autodeterminazione dei soggetti*, in U. BRECCIA - A. PIZZORUSSO, *Atti di disposizione del proprio corpo*, a cura di R. Romboli, Plus, Pisa 2007, 29 ss.; T. PASQUINO, *Autodeterminazione e dignità della morte. Saggio di Dritto civile*, Cedam, Padova 2009, spec. 67 ss.; G. FERRANDO, *Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo e Costituzione*, in *Pol. dir.*, 1/2012, 3 ss., e, pure ivi, della stessa, *Il suicidio assistito di Dj Fabo. L'autodeterminazione terapeutica dai principi alle regole*, 1/2020, 15 ss.; V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2018, 31 ss.; C. GRANELLI, *Autodeterminazione e scelte di fine vita*, in [Jus Civile](#), 5/2019 ss.; L. BOZZI, *Decidere il tempo (e il modo) di morire. Interrogativi irrisolti sul bilanciamento trovato (?) dalla Consulta in merito al suicidio medicalmente assistito. Interrogativi (irrisolvibili) sul principio di autodeterminazione*, in *Giust. civ.*, 2/2020, 411 ss.; A. MARCHESE, *Profili civilistici dell'information technology in ambito sanitario*, ESI, Napoli 2021, spec. 34 ss.; E. FAZIO, *Danno alla persona e lesione del principio di autodeterminazione terapeutica*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, cit., II, 1709 ss.

Dell'autodeterminazione si è, poi, animatamente discusso con riferimento al suo porsi in rapporto con il dovere di solidarietà, specie in occasione della diffusione della pandemia sanitaria in atto, con riguardo all'eventuale obbligo generalizzato di vaccinazione: tra gli altri e di recente, D. MENNITI, *Autonomia contro beneficenza. Un'inchiesta bioetica per la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19*, in [Medicina e Morale](#), 3/2021, 8 novembre 2021, 291 ss.; G. GEMMA, *La vaccinazione obbligatoria è utile ed è costituzionalmente legittima*, in [Rivista AIC](#), 4/2021, 10 dicembre 2021, 340 ss.; M. CALAMO SPECCHIA, *Uti singuli v. uti universi. L'obbligo vaccinale anti Covid-19 dinanzi alla Consulta e la sorte del diritto di autodeterminazione. Riflessioni su ordinanza n. 351 del 22 marzo 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana*, in *Dir. pubbl. eur.*, *Rass. on line*, 1/2022, 2 gennaio 2022, 254 ss.; M. GASPARRO, *Obbligo vaccinale per il personale sanitario: il giudice amministrativo fa il punto alla luce della normativa europea e costituzionale*, in [Corti supreme e salute](#), 1/2022, 31 ss.; G. TORTA, *L'interesse pubblico tra*

ultime, ai “principi e criteri direttivi” – se così vogliamo chiamarli³⁰ – posti dalla Consulta in *Cappato*, nei cui riguardi la futura disciplina legislativa, comunque sollecitata dalla più avvertita dottrina³¹ a dotarsi essa pure di una struttura aperta e flessibile, è, dunque, tenuta a mantenersi rispettosa³².

Il campo entro il quale le vicende fatte qui oggetto specificamente di studio possono prendere forma appare, dunque, circoscritto³³. Alla luce di quanto dalla Corte stabilito nelle due pronunzie su *Cappato*, [nn. 207 del 2018](#) e [242 del 2019](#)³⁴, l'agevolazione alla messa in atto del proposito suicidario (che – si badi – è cosa comunque diversa dal riconoscimento di un vero e proprio diritto costituzionale al suicidio assistito³⁵) non è più penalmente sanzionata in relazione ai soli soggetti

politica e amministrazione: il caso dell'obbligo vaccinale durante la pandemia, in [Nuove Autonomie](#), 2/2022, 529 ss., e A. AMORE, [La responsabilità della P.A. per danno da vaccinazione: il bilanciato legame tra dovere di solidarietà e dignità umana](#), in questa [Rivista](#), 2022/III, 1364 ss. Con specifico riguardo alla vaccinazione dei soggetti incapaci di autodeterminarsi, v. F. CEMBRANI, *La vaccinazione contro il Covid-19 delle persone incapaci di prestare il loro consenso*, in [Corti supreme e salute](#), 3/2021, 611 ss.

³⁰ V., infatti, volendo, il mio *La disciplina del suicidio assistito è “legge” (o, meglio, “sentenza-legge”)*, frutto di libera invenzione della Consulta (a margine di Corte cost. n. 242 del 2019), cit., 633 ss.

³¹ V., part., R.G. CONTI, *Il cammino incerto del diritto sul fine vita*, in *paper*, spec. § 2, con richiamo ad una riflessione di ordine teorico-generale di T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2021.

A riguardo del carattere flessibile proprio della struttura della normativa in materia di biodiritto, in aggiunta a R.G. CONTI, [La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell'art. 5 del codice civile?](#) in questa [Rivista](#), 2018/I, spec. 235 ss.; *Bioetica e biodiritto. Nuove frontiere*, in [Giustizia Insieme](#), 28 gennaio 2019, e *Scelte di vita o di morte. Il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l. 219/2017*, cit., v., tra i molti altri, A. D'ALOIA, *Giudice e legge nelle dinamiche del biodiritto*, in [Biolaw Journal](#), 1/2016, 105 ss.; nella stessa [Rivista](#), M. PICCINNI, *Biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà*, 1/2018, spec. 12 ss., e P. VERONESI, *Rights on the move: come cambiano i diritti costituzionali (e le loro interpretazioni)*, 2/2018, 77 ss.; A. IANNUZZI, *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, spec. 170 s.; G. LANEVE, *Legislatore e giudici nel contesto delle trasformazioni costituzionali della globalizzazione: alcune riflessioni*, in [Rivista AIC](#), 4/2018, 30 dicembre 2018, 407 ss., spec. 431; L. CHIEFFI, *Il diritto all'autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale*, cit., 90 ss.; A. AMATO, *Giudice comune europeo e applicazione diretta della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: Corte di giustizia e Corte costituzionale a confronto*, in *Giur. cost.*, 1/2020, spec. 464 ss. Dal mio canto, ho patrocinato l'adozione di questo modello in più scritti, tra i quali *Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita*, in AA.VV., *La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un'esperienza, problemi e prospettive*, a cura di S. Agosta - G. D'Amico - L. D'Andrea, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 257 ss., nonché in [federalismi.it](#), 10/2016, 11 maggio 2016, spec. al § 2.4, e *Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali in circolo (scenari, disfunzioni, rimedi)*, in [Freedom, Security & Justice: European Legal Studies](#), 2/2019, 15 luglio 2019, 35 ss., spec. 49 ss.

³² E, invero, conosciamo – come si sa – non pochi casi di violazione del giudicato costituzionale che si traducono quindi nel (coerente) annullamento anche della disciplina legislativa sostanzialmente riproduttiva di altra già caducata [riferimenti in E. FURNO, *Giudicato costituzionale*, in *Dig./Disc. pubbl.*, Agg., VIII (2021), a cura di R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, 207 ss., spec. 221 ss.], fermo il contesto normativo e fattuale in seno al quale l'una e l'altra sono venute a formazione, vale a dire a condizione che si abbia vera riproduzione di “situazione normativa” su cui – come si è tentato di mostrare altrove – si svolge il sindacato di costituzionalità.

³³ ... per quanto talune non lievi incertezze gravanti sulle condizioni poste dalla Consulta in *Cappato*, di cui subito si dirà, rendono alquanto mobili e opachi i confini del campo stesso.

³⁴ Sulla inusuale tecnica decisoria inaugurata dalla ord. del 2018, fatta oggetto di una copiosa messe di commenti di vario segno, per tutti, v. l'accurata analisi di E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuove regole processuale o innovativa tecnica di giudizio?* in [Quad. cost.](#), 3/2019, 531 ss.

³⁵ V., infatti, quanto al riguardo ne dicono A. NICOLUSSI, *Lo sconfinamento della Corte costituzionale: dal caso limite della rinuncia a trattamenti salva-vita alla eccezionale non punibilità del suicidio medicalmente assistito*, in [Corti supreme e salute](#), 2/2019, 201 ss., e, nella stessa [Rivista](#), C. TRIPODINA, *La “circoscritta area” di non punibilità. Cronaca e commento di una sentenza annunciata*, 217 ss., nonché G. RAZZANO, *La proposta di legge sulle «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita»: una valutazione nella prospettiva costituzionale anche alla luce della sent. n. 50/2022*, in [federalismi.it](#), 9/2022, 23 marzo 2022, 53 ss., e C.D. LEOTTA, *Eutanasia approvata alla camera il 10 marzo: testo peggiorato rispetto a quello delle commissioni riunite*, al sito [web](#) del Centro studi Livatino, 23 marzo 2022; adde, volendo, il mio [Oscurità e carenze della progettazione legislativa in tema di morte medicalmente assistita \(prime notazioni\)](#), cit., spec. 302 ss. Diversamente, B. MAGRO, *Intervento al forum su Il fine vita e il legislatore benpensante*, cit., 1, *Il punto di vista dei penalisti*, 26 febbraio 2021, che nondimeno riconosce che “il

che *a*) siano tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale; *b*) risultino affetti da patologia irreversibile che *c*) sia fonte di sofferenze dagli stessi soggetti considerate intollerabili e, infine *d*) che siano pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli.

La progettazione legislativa in cantiere (e faccio ora, ovviamente, riferimento alla sola legislatura in corso)³⁶ riprende, in buona sostanza, le indicazioni somministrate dalla Corte, senza nondimeno sciogliere alcuni dubbi dalla stessa giurisprudenza per vero lasciati aperti.

Le questioni, forse, maggiormente gravi ed impegnative si hanno in relazione alla condizione dei minori di età³⁷, a riguardo dei quali la progettazione suddetta manifesta una totale chiusura, escludendo in partenza che si possa riconoscere ai minori capaci di discernimento la facoltà di autodeterminarsi in ordine al proprio fine-vita³⁸. Ad ogni buon conto, con riguardo ai minori incapaci di autodeterminarsi, questioni particolarmente delicate verrebbero a porsi con riguardo ai casi di divergente orientamento dei genitori³⁹.

Di non poco rilievo anche le questioni che fanno capo alla obiezione di coscienza del personale sanitario⁴⁰ che è, ovviamente, garantita⁴¹ ma che può dar luogo a problemi non lievi per la

diritto di libertà a autodeterminare la propria morte non si atteggia a diritto a prestazioni sociali, non impone alcuna prestazione positiva da parte dell'amministrazione sanitaria, né in capo a terzi privati né a soggetti pubblici. Al diritto ad autodeterminare la propria morte non corrisponde alcun dovere a supportare materialmente e solidaristicamente tale decisione, che perciò rimane affidata alla cooperazione spontanea”.

³⁶ V., part., A.C. nn. 87, 251 e 313, e A.S., nn. 104 e 124. Con riferimento ad anteriori proposte di legge, cui quelle ora richiamate nondimeno largamente si rifanno, riferimenti possono aversi da M. LADU, *Il quesito referendario sull'eutanasia legale al vaglio della Corte costituzionale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2022, 31 dicembre 2022, 114 in nt. 17; v., inoltre, i commenti di G. GIAIMO, *Considerazioni sparse, in chiave comparatistica, sulle proposte di legge in materia di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*, in *Biolaw Journal*, 3/2019, 28 agosto 2019, 27 ss.; G. RAZZANO, *La proposta di legge sulle «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita»: una valutazione nella prospettiva costituzionale anche alla luce della sent. n. 50/2022*, cit., 53 ss. e, se si vuole, il mio scritto da ultimo richiamato.

³⁷ Con riferimento al loro diritto alla salute, per tutti, C. DI COSTANZO, *La tutela del diritto alla salute del minore. Riflessioni a margine della legge n. 219/2017*, in *Biolaw Journal*, 1/2019, 28 febbraio 2019, 299 ss. Sul fine-vita in età pediatrica, v., poi, P. AMODIO, *Il minore come soggetto e l'alleanza terapeutica. Alcune note di discussione*, in AA.VV., *Bioetica e cura. L'alleanza terapeutica oggi*, a cura di L. Chieffi e A. Postigliola, Mimesis, Milano - Udine 2014, 295 ss.; R.G. CONTI, *Il giudice e il biodiritto*, cap. III del *Trattato di diritto e bioetica*, a cura di A. Cagnazzo, ESI, Napoli 2017, spec. 62 ss.; D. SERVETTI, *Dopo Charlie e gli altri “casi Gard”, ripartiamo da alcune domande*, in *Corti supreme e salute*, 1/2018, 181 ss.; nonché i contributi di A. PISU, *Scelte terapeutiche e protezione degli interessi esistenziali del minore nella relazione di cura e nel fine vita*; B. VIMERCATI, *Oltre l'autodeterminazione. I confini del diritto nei casi Gard ed Evans*, e S. SALEMME - A. MOSCHILLO - M. BALLO, *Il fine vita tra medicina e media: i risvolti dei casi Gard ed Evans*, tutti in AA.VV., “*Questioni di fine vita*”. *Dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 alla ordinanza della Corte Costituzionale nel caso Cappato*, cit., rispettivamente, 185 ss., 211 ss. e 243 ss. V., inoltre, L. ARMANO, *I best interests nella scelta sul fine vita del minore: il caso Tafida Raqueeb*, in *Corti supreme e salute*, 1/2020, 31 ss.; G. CAPPELLO, *Corte EDU, Parfitt v. UK: diritto alla vita e alla morte del malato minore e conflitti fra genitori, sanitari e curatore. Le acque agitate del giudice comune europeo*, in *Giustizia Insieme*, 9 luglio 2021, e AA.VV., *Eutanasia. Le ragioni del no. Il referendum, la legge, le sentenze*, cit., 215 ss.

³⁸ Su ciò, part., L. NANNIPIERI, *Il corpo (ovvero la salute) dei minori: il difficile e dinamico equilibrio tra libertà e potestà, autonomia ed eterodeterminazione*, in U. BRECCIA - A. PIZZORUSSO, *Atti di disposizione del proprio corpo*, cit., 269 ss.; A. FERRERO, *Autodeterminazione dei minorenni. I minori come soggetti capaci in ambito sanitario*, in *Dir. fam. pers.*, 4/2020, 1792 ss., e B. SALVATORE, *Il minore e la persona incapace nella l. n. 219/2017: la rilevanza della volontà del soggetto vulnerabile nelle scelte sanitarie*, in *Jus Civile*, 6/2020, nonché i contributi, dietro già richiamati, di G. FERRANDO, T. PASQUINO e S. TROIANO, *al forum su Il fine vita e il legislatore benpensante*, e, pure *ivi*, 2, *Il punto di vista dei comparatisti*, Parte I, quello di R. POTENZANO, 5 marzo 2021. In termini generali, C. IRTI, *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in *Giust. civ.*, 3/2019, 617 ss.

³⁹ È pur sempre triste e francamente penoso che sia chiamato a fare da “arbitro” il giudice, obbligato a decidere a quale sofferenza dell'uno e dell'altro genitore accordare la precedenza, ma è di tutta evidenza che non si dia altra via per uscire dall'impasse; ed è chiaro (perlomeno tale ai miei occhi appare) che, proprio in una congiuntura siffatta, un particolare rilievo va accordato alle indicazioni che vengono dai medici. Che, poi, l'appello al giudice sancisca la verosimilmente certa fine dell'unione tra i genitori stessi è altro discorso, comunque ai fini di questo studio non specificamente interessante.

⁴⁰ ... a riguardo della quale, tra gli altri, in aggiunta agli scritti di ordine generale di D. PARIS, *L'obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità di un'eccezione dal servizio militare alla bioetica*, Passigli, Firenze 2011; F. GRANDI, *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, 143 ss., e F.

funzionalità del sistema laddove la struttura presso la quale il personale stesso opera non dovesse essere in grado di assicurare l'appagamento della volontà del paziente⁴².

Ora, è per vero encomiabile lo sforzo prodotto dal giudice delle leggi nell'intento di conciliare le aspettative della persona con talune condizioni richieste a presidio della vita, pur laddove minacciata dalla stessa persona, e, di riflesso, della intera comunità cui questa appartiene che, al fine di potersi trasmettere integra nel tempo, ha bisogno che la vita di ciascuno dei suoi componenti e di tutti assieme sia messa al riparo da ogni attacco, da qualunque parte provenga.

Il quadro delineato in *Cappato* risulta, dunque, composto da un *mix* di elementi di natura soggettiva ed oggettiva in faticoso equilibrio interno; un *mix* – non è inutile qui ribadire – la cui struttura risulta fortemente segnata dalla scienza, cui è giustamente assegnato centrale rilievo. Non a caso, infatti, uno dei requisiti richiesti per la depenalizzazione del comportamento del sanitario che presta assistenza al paziente nella realizzazione del suo proposito suicidario è il carattere irreversibile della patologia da cui il paziente stesso è afflitto, accertabile unicamente in base alle risultanze offerte dalla scienza. È strano però che non sia tenuto in alcun conto l'avviso dei medici curanti per ciò che attiene alla determinazione della soglia delle sofferenze provocate dalla malattia, rimessa interamente all'insindacabile volere del soggetto, tanto più che quest'ultimo ha, come si sa, il diritto – questo, sì, indiscutibile – ad essere sottoposto a terapia antidolorifica e a cure palliative in genere⁴³. Non si trascuri, poi, la circostanza per cui non chiariti sono i modi in cui possono combinarsi le sofferenze fisiche e quelle morali o psicologiche; ed è chiaro non essere la stessa cosa che a prevalere (ed in questa o quella entità) siano le une ovvero le altre.

Tra l'altro, si danno persone particolarmente vulnerabili proprio per l'aspetto psicologico, la cui condizione pertanto richiede di essere fatta oggetto di specifica attenzione. E ciò, a prescindere dalla

MASTROMARTINO, *Esiste un diritto generale all'obiezione di coscienza?* in [diritto & questioni pubbliche](#), giugno 2018, v., part., V. BALDINI, *I diritti fondamentali tra garanzia costituzionale e condizionalità legislativa. Ripensando all'obiezione di coscienza nella legge sul biotestamento*, in [Dirittifondamentali.it](#), 2/2017, 19 dicembre 2017, 1 ss.; R. MADDALUNA, *Libertà di cura e scelte di fine vita: la nuova legge sul biotestamento*, in *Dir. pubbl. eur.*, *Rass. on line*, 2/2018, 30 luglio 2019, 218 ss.; P. VERONESI, *Audizione resa il 29 maggio 2019 innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia*, in [Osservatorio costituzionale](#), 4/2019, 6 agosto 2019, 53 ss.; C. LUZZI, *A proposito di alcune recenti tendenze dell'obiezione di coscienza. Spunti di riflessione a partire dal caso del personale sanitario coinvolto nel "fine vita"*, in [DPCE Online](#), 3/2020, 16 ottobre 2020, 3443 ss.; A. MASSARO, *Questioni di fine vita e diritto penale*, cit., 64 ss.; C.B. CEFFA, *Obiezione di coscienza e scelte costituzionalmente vincolate nella disciplina del "fine vita": indicazioni e suggestioni da una recente giurisprudenza costituzionale*, in [Nomos](#), 1/2021, 8 giugno 2021, 1 ss.; e, ora, G. CAMPANELLI, *L'obiezione di coscienza e il suo impatto sull'elaborazione di un effettivo diritto a una morte dignitosa*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 3/2022, 29 dicembre 2022, 74 ss. V., inoltre, gli interventi di L. D'AVACK, S. AMATO e C. FARALLI al *forum* su *Il fine vita e il legislatore benpensante*, cit., 3, *Il punto di vista dei filosofi del diritto*, 19 marzo 2021, nonché, ancora una volta, il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, dietro cit., § 4.2. Lo stesso Comitato, peraltro, aveva già avuto modo di esprimersi, in via generale, sulla questione: *Obiezione di coscienza e bioetica*, 12 luglio 2012.

⁴¹ ... restando, nondimeno, non sgravato il personale stesso dall'assistenza antecedente e conseguente l'adozione delle pratiche di suicidio medicalmente assistito ovvero di trattamento eutanasi (A.S. 124; esclusivo riferimento all'assistenza antecedente l'intervento è, invece, fatto in A.C. 87 e 251 e A.S. 104).

⁴² Si è al riguardo affacciata la proposta di riservare, in sede di assunzione del personale sanitario, quote di posti a medici non obiettori [R. D'ANDREA, *Alcune osservazioni sullo stato di avanzamento degli ordinamenti giuridici europei che prevedono l'eutanasia e/o il suicidio assistito*, cit., 314]. Rimane, tuttavia, il dubbio che la soluzione in parola possa influire sulla competizione tra gli aspiranti alla copertura dei posti stessi, alterando l'ordine naturale in base al merito ed ai titoli in genere esibiti in occasione dello svolgimento delle prove concorsuali, tanto più laddove il numero dei partecipanti non dovesse risultare congruo in rapporto a quello dei posti riservati. Potrebbe, insomma, assistersi ad un esito viziato da una sorta d'*irragionevolezza di fatto*.

⁴³ Sul diritto a non soffrire, per tutti, AA.VV., *Bioetica e cura. L'alleanza terapeutica oggi*, cit. A riguardo delle cure suddette si è argomentata la tesi secondo cui esse dovrebbero costituire un passaggio obbligato nelle procedure volte alla messa in atto dell'aiuto al suicidio (così, R. PETRUSO, intervento al *forum* su *Il fine vita e il legislatore benpensante*, 2, *Il punto di vista dei comparatisti*, Parte I, cit.); e così in effetti è, in base ad alcuni progetti in cantiere (non, però, secondo A.C. nn. 251 e 313 e A.S. n. 124).

generale riserva in ordine all'effettivo possesso in capo al paziente della capacità *attuale* di intendere e di volere, che potrebbe risultare alterata proprio a causa dello stato in cui versa⁴⁴.

Sono, dunque, sufficienti – credo – le scarse notazioni appena svolte ad avvalorare l'idea che, pur dopo la fissazione da parte della Consulta della cornice del quadro entro il quale possono svolgersi le vicende di fine-vita, non può comunque farsi a meno di una congrua disciplina normativa che solo il legislatore – come si è veduto – può apprestare⁴⁵.

Ad ogni buon conto, la cornice suddetta conferma che la regola non è quella della piena disponibilità della vita ma, all'inverso, l'altra della sua sottoposizione a condizioni soggettive ed oggettive, non sempre per vero di sicuro accertamento⁴⁶ e tuttavia complessivamente volte a circoscrivere – come si diceva – il campo entro il quale le esperienze di fine-vita possono realizzarsi. La qual cosa conferma che l'autodeterminazione va pur sempre incontro a limiti a fronte del bene della vita. Il punto è, però, stabilire se essi possano dirsi pienamente conformi al modello costituzionale, pur con le lacune al riguardo dallo stesso esibite, vale a dire quale sia la soglia invalicabile dall'autodeterminazione, entro la quale la stessa può aspirare a potersi, secondo la propria inclinazione, affermare. È questo il quesito, di cruciale rilievo e per più versi inquietante, che oggi nuovamente interpella la mente e la coscienza di chi torni ad interrogarsi sulle vicende ultime della esistenza umana.

4. Il disvalore del suicidio, anche dalla prospettiva del diritto penale, e il rischio al quale si va assai di frequente incontro nel momento in cui si converte un diritto (qui, quello alla vita) nel suo opposto (alla “non vita”), particolarmente apprezzabile nel momento in cui si osservano le dinamiche della normazione da una prospettiva assiologicamente orientata

È vero che – come si è fatto di recente notare da una sensibile dottrina⁴⁷ – l'autodeterminazione è una delle espressioni della vita e non può pertanto risultare protetta in modo disgiunto da questa. Sta di fatto, però, che la prima può rivoltarsi contro la seconda; ed allora è giocoforza chiedersi come ci si debba regolare in siffatti frangenti.

⁴⁴ Sul *punctum crucis* dell'attualità del volere, v., per tutti, A. RAUTI, Certus an, incertus quando. *La morte e il diritto del paziente all'«ultima parola» fra diritto, etica e tecnica*, in AA.VV., *Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita*, cit., 216 ss., spec. 250 ss.

Si è, poi, da taluno ipotizzato che proprio la richiesta del carattere della attualità del volere potrebbe tradursi in una discriminazione a danno di coloro che, dopo essersi liberamente autodeterminati in situazioni di lucidità, non lo siano più al momento in cui dovrebbe farsi luogo alla interruzione dei trattamenti vitali [v. ragionata la questione da F.G. PIZZETTI, *L'“aiuto medico alla morte volontaria” in Italia fra via referendaria e via parlamentare*, in *Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio. Scritti in onore di Paola Bilancia*, in federalismi.it, 4/2022, 2 febbraio 2022, spec. 784 ss.; per la soluzione al riguardo patrocinata dal *Conseil constitutionnel*, v. D. PARIS, *Interruzione delle cure salvavita in paziente non in grado di esprimere la propria volontà: il Conseil constitutionnel conferma il suo self-restraint in materia di bioetica*, in Corti supreme e salute, 1/2018, 95 ss.]. È pur vero, tuttavia, che, esattamente come per la disposizione dei beni per testamento, è pur sempre possibile la modifica in ogni tempo dell'atto che costituisce espressione di libera e consapevole volontà del soggetto; laddove ciò non si abbia o non possa aversi, fa fede – com'è chiaro – l'ultima manifestazione della volontà stessa che, nondimeno, come si viene dicendo, potrebbe risultare distorta in capo a persone afflitte da atroci sofferenze.

⁴⁵ Non si trascuri, tuttavia, la circostanza per cui negli anni a noi più vicini – come si è dietro rammentato – è venuto maturando un orientamento giurisprudenziale, di cui la Consulta intende farsi garante, volto a dar modo ai giudizi emessi da quest'ultima di potersi spingere nel merito della questione, facendo luogo anche a sostanziali rifacimenti dei testi di legge, malgrado il difetto delle “rime obbligate” di crisafulliana memoria. Altro è però la manipolazione di un testo di legge non rispettosa delle “rime” in parola ed altra cosa la confezione di una disciplina organica delle esperienze di cui qui si discorre, quale appunto può essere apprestata unicamente per mano delle assemblee legislative e con le forme dovute.

⁴⁶ Così, in specie, per ciò che concerne l'attualità del volere libero e consapevole, cui si faceva poc'anzi cenno.

⁴⁷ Ancora R. D'ANDREA, *Alcune osservazioni sullo stato di avanzamento degli ordinamenti giuridici europei che prevedono l'eutanasia e/o il suicidio assistito*, cit., spec. 317.

La risposta che dà l'ordinamento, con specifico riguardo ai profili penalmente rilevanti, è che sia la prima a dover cedere il passo alla seconda.

Certo, il tentativo di suicidio non è sanzionato; sarebbe tuttavia un errore grave di prospettiva, di metodo prima ancora che di teoria, dedurne che si abbia un vero e proprio diritto costituzionale al suicidio, in particolare all'assistenza nella sua messa in atto laddove il soggetto non disponga della libertà di movimento e di azione o anche non trovi in se stesso la forza per provvedere da solo ad appagarlo. Che il tentativo suddetto non sia penalmente considerato si spiega, peraltro, agevolmente, rinvenendo – come si è altrove fatto notare – la mancanza della previsione penale la sua *ratio* immanente nella *pietas* dovuta a persona già gravemente provata dalla vita e afflitta da sofferenze – a volte anche fisiche, sempre comunque morali – tali da indurla a desiderare ardentemente la propria morte⁴⁸. Ad ogni buon conto, che il suicidio sia visto con sfavore⁴⁹ e avvalorato *per tabulas* dalla previsione delle fattispecie penali dell'istigazione al suicidio⁴⁹ e dell'omicidio del consenziente (artt. 580 e 579 c.p.)⁵⁰: una disciplina, quest'ultima, giudicata costituzionalmente necessaria, in quanto volta appunto a dare una “tutela minima” al bene della vita e, come tale, perciò bisognosa di essere sottratta ad abrogazione “secca”⁵¹.

⁴⁸ Se, poi, la persona stessa dovesse addirittura trovarsi in stato di detenzione, per la ipotesi teorica qui meramente immaginata, sarebbe pressoché scontato che tornerebbe a mettere in atto il tentativo dapprima fallito. Le cifre sui suicidi in carcere, d'altronde, nella loro drammatica evidenza, parlano da sole. Da uno studio effettuato dall'autorità garante dei detenuti risulta che nei primi undici mesi dell'anno appena trascorso si sono registrati ben 79 casi di suicidio, il numero più elevato degli ultimi dieci anni. Si aggiunga che nel 2012 la popolazione carceraria contava 12.000 persone in più rispetto ad oggi ma si sono avuti 23 suicidi in meno. Il dato che è, forse, maggiormente allarmante è poi quello per cui quasi la metà delle morti in carcere si devono appunto a suicidi. Dal 2012 ad oggi questi ultimi ammontano a ben 583 unità. La fascia più colpita è quella delle persone in giovane età (tra i 26 e i 39 anni), non poche delle quali aveva peraltro da scontare un esiguo periodo di pena (inferiore a 3-5 anni). La maggioranza dei suicidi (il 62 %) si ha nei primi 6 mesi di detenzione. V'è motivo di ritenere che, purtroppo, la pandemia sanitaria in atto abbia in non secondaria misura concorso a quest'esito sconcertante, senza peraltro trascurare l'annoso problema del sovraffollamento carcerario (a riguardo del quale, v., almeno, A. LORENZETTI - A. ALBANO - F. PICOZZI, *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”*, Giappichelli, Torino 2021).

⁴⁹ ... fatta nondimeno oggetto – come si sa – di annullamento parziale dalla decisione in due tempi su *Cappato*. Non è, poi, inutile qui rammentare che è bensì vero che l'effetto ablativo è da imputare unicamente alla [sentenza del 2019](#) ma – come si è fatto notare in dottrina [part., C. SALAZAR, «Morire sì, non essere aggrediti dalla morte». *Considerazioni sulla ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 3/2019, 567 ss., e, se si vuole, il mio [Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale \(a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato\)](#), in questa [Rivista](#), 2018/III, 571 ss.] – la [pronuncia del 2018](#) ha rivestito della forma della ordinanza la sostanza di una sentenza di accoglimento.

Ad ogni buon conto, si faccia caso al fatto che l'annullamento dell'art. 580 si è avuto per la *sola* eventualità che la persona che si determini a suicidarsi versi in una delle condizioni indicate dalla Consulta, restando pertanto pienamente in vigore il disposto penale al di fuori di esse, col significato negativo che è pur sempre posseduto dall'atto di togliersi la vita e dal comportamento del terzo indirizzato a tale scopo (v., al riguardo, i lungimiranti rilievi che sono nello scritto di C. SALAZAR ora richiamato, 586 ss.).

⁵⁰ Potrebbe farsi altresì richiamo del disposto di cui all'art. 593 c.p., con riferimento alla omissione di soccorso prestata a persona che abbia messo in atto una pratica a finalità di suicidio (ad es., si sia lasciata cadere da un cornicione di un edificio molto alto e versi in condizioni particolarmente critiche), pur laddove ne siano note la volontà in tal senso chiaramente manifestata e le cagionevoli condizioni di salute, ad ulteriore conferma che, anche dal punto di vista del diritto penale, l'autodeterminazione è comunque obbligata a recedere a fronte del bene della vita [precisazioni sul punto in T. VITARELLI, *Verso la legalizzazione dell'aiuto (medico) a morire? Considerazioni “multilivello”*, cit., 3 e, *ivi*, in nt. 4, riferimenti di dottrina variamente orientata, e, ora, F. VIGANÒ, *Diritti fondamentali e diritto penale al congedo dalla vita: esperienze italiane e straniere a confronto*, cit., spec. 4 ss.].

⁵¹ La Consulta ha escluso – come si sa – da consultazione referendaria il disposto iniziale dell'art. 579 c.p., proprio con la motivazione succintamente richiamata nel testo ([sent. n. 50 del 2022](#), cit.). Ed è chiaro che ciò che non è consentito al referendum neppure può esserlo – a me pare – a legge a finalità meramente caducatoria ma solo a legge che dia una diversa disciplina della materia, sempre che astrattamente possibile, vale a dire a condizione che quella in atto vigente non si consideri a contenuto vincolato [v., infatti, al riguardo i rilievi di G. RAZZANO, [Le incognite del referendum c.d. «sull'eutanasia», fra denominazione del quesito, contenuto costituzionalmente vincolato e contesto storico](#), in questa [Rivista](#), 2021/III, spec. 977 ss., e R. ROMBOLI, *Riflessioni costituzionalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, cit., 16 ss.]. Di ciò che, nondimeno, potrebbe aversi, per il caso astrattamente immaginabile ma praticamente assai remoto (per non dire del tutto insussistente) che dovesse aversi la rimozione

Quel che, ad ogni buon conto, va tenuto fermo è guardarsi dal rischio di convertire un diritto in relazione ad un bene costituzionalmente protetto nel suo opposto: per ciò che è qui di specifico interesse, convertire il diritto alla vita nel diritto alla “non vita”, al suicidio assistito appunto. Un’operazione siffatta sarebbe, ancora prima che foriera di gravi torsioni di ordine teorico-ricostruttivo, viziata metodicamente in radice, come si è tentato di mostrare con gli esempi fatti all’inizio di questo studio, dovendosi tenere nettamente distinta la “copertura” offerta, nel corso di alcune umane esperienze, alle libere scelte della persona dall’art. 13 rispetto a quella che è data ad esclusivo beneficio della salute e della vita dall’art. 32 della Carta. Se ne ha, pertanto, conferma che il diritto alla vita, pur non trovando – come si sa – testuale riscontro nella legge fondamentale della Repubblica⁵², come invece si ha in altri documenti normativi materialmente (o – come preferisce dire la Consulta⁵³ – *tipicamente*) costituzionali, è, ad ogni buon conto e senza alcun dubbio, dotato di solido fondamento costituzionale, non essendo altrimenti immaginabile né alcun diritto né alcun dovere in capo alla persona. Di contro, del diritto al suicidio non si ha – a mia opinione, a buon titolo – l’esplicito riconoscimento. Una soluzione, questo, adottata anche da altre Carte dei diritti, tra le quali quella dell’Unione europea e la CEDU (in entrambe all’art. 2)⁵⁴, alla quale ultima – rammento – è da noi riconosciuto, sin dalle famosissime sentenze “gemelle” del 2007, rango “subcostituzionale”, risultando protetta nei suoi rapporti con le leggi comuni⁵⁵. È vero che le stesse decisioni in parola ammettono la eventualità che la disciplina nazionale possa offrire ai diritti in campo una tutela ancora più avanzata di quella offerta dalla Convenzione⁵⁶, ribaltandosi in una circostanza siffatta l’ordine nel quale le fonti in campo si dispongono⁵⁷.

“secca” con legge del disposto del codice penale da ultimo richiamato, nulla al momento può dirsi se non che, verosimilmente, sarebbe dalla Consulta confermato il punto di diritto enunciato nella [sent. n. 50](#).

⁵² Un rapido *excursus* dei lavori della Costituente sul punto può ora vedersi in A.I. ARENA - A. RANDAZZO, *Prime note sul diritto alla vita nell’ordinamento costituzionale*, in [lacittadinanzaeuropea online](#), 3/2022, 73 ss., spec. 75 ss.

⁵³ Così nella famosa, discussa (e discutibile), [sent. n. 269 del 2017](#).

⁵⁴ Il diritto alla vita è stato riconosciuto – come si sa – dalla giurisprudenza convenzionale sin dal notissimo caso *Pretty c. Regno Unito* e successivamente ripetutamente ribadito, pur non escludendosi – entro certi limiti – il margine di apprezzamento delle legislazioni nazionali in ordine alla consistenza della “copertura” ad esso apprestata.

⁵⁵ Singolare – come si è tentato di argomentare altrove – appare la circostanza per cui, a giudizio del nostro tribunale costituzionale, sarebbe possibile (e, anzi, necessario) differenziare la condizione della Carta dei diritti dell’Unione, provvista – si dice – di rango costituzionale, da quella della CEDU (e, verosimilmente, di ogni altra Carta), dotata di rango alla prima inferiore. La contraddizione insita in una sistemazione siffatta, che vede appunto “graduata” la *vis* normativa di documenti *tutti* dotati della *medesima* natura e funzione (di documenti volti appunto a dare il riconoscimento dei diritti fondamentali) è, poi, viepiù avvalorata dalla circostanza per cui la stessa Carta dell’Unione esplicitamente richiede di essere intesa e fatta valere alla luce della Convenzione, salva ad ogni buon conto l’ipotesi che la prima porti ancora più in alto la salvaguardia dei diritti (su ciò, subito *infra*).

⁵⁶ ... e – perché no? – dalla Carta dei diritti dell’Unione o da qualsivoglia altra Carta. È, poi, pur vero che il canone fondamentale della massimizzazione della tutela ha fatto molto discutere (e seguita a farlo ancora oggi), da un’accreditata dottrina [part., R. BIN, *Critica della teoria dei diritti*, FrancoAngeli, Milano 2018, spec. 63 ss., ma *passim*; *Cose e idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti*, in *Dir. cost.*, 1/2019, 11 ss., spec. 21 ss., nonché l’intervista sul tema *Giudice e giudici nell’Italia postmoderna?* a cura di R.G. Conti, in [Giustizia Insieme](#), 10 aprile 2019 e in AA.VV., *Il mestiere del giudice*, a cura di R.G. Conti, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2020, 1 ss.; *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quad. cost.*, 4/2019, 757 ss., spec. 764 e nt. 15, e, nella stessa *Rivista*, *A che serve la Carta dei diritti? Un problema poco considerato*, 4/2020, spec. 866 ss.] persino confutandosene la stessa esistenza, che tuttavia – piaccia o no – è ammessa, oltre che da numerosi studiosi, per ciò che più importa, dalla giurisprudenza e può, dunque, considerarsi espressivo di un vero e proprio “diritto vivente” [riferimenti in L. CAPPUCCIO, *La massima espansione delle garanzie tra Costituzione nazionale e Carte dei diritti*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, cit., I, 412 ss. e, pure *ivi*, G. D’AMICO, *La massima espansione delle libertà e l’effettività della tutela dei diritti*, 706 ss.; B. NASCIBENE, *La tutela dei diritti fondamentali in Europa: i cataloghi e gli strumenti a disposizione dei giudici nazionali (cataloghi, arsenale dei giudici e limiti o confini)*, in [Eurojus.it](#), 3/2020, 277; A. RANDAZZO, *Il “metaprincipio” della massimizzazione della tutela dei diritti*, in [Dirittifondamentali.it](#), 2/2020, 10 giugno 2020, 689 ss.; I. ANRÒ, *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e CEDU: dieci anni di convivenza*, in [federalismi.it](#), 19/2020, 17 giugno 2020, 109 ss.; F. DONATI, *Tutela dei diritti e certezza del diritto*, in *Lo Stato*, 14/2020, 49 ss.; I. DEL VECCHIO, *La massimizzazione dei diritti fondamentali e la struttura dell’argomentazione giuridica nel costituzionalismo pluralista*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020; C. CARUSO, *Granital reloaded o di una «precisazione» nel solco della continuità*, in [Giustizia Insieme](#), 19 ottobre 2020; R.

La soluzione da ultimo ipotizzata rende, peraltro, conferma del fatto che il sistema positivo risulta composto non già da *fonti* bensì da *norme*, idonee a disporsi a varie “altezze” nella “scala” dell’ordinamento, quale che sia la forma o, appunto, la fonte da cui le norme stesse sono prodotte, che pertanto variamente si combinano tra di loro in ragione, per un verso, dei casi della vita e, per un altro verso, del modo (*rectius*, dei modi) con cui si riportano ai valori fondamentali cui dà voce la Carta costituzionale, unitamente alle altre Carte, in vista della loro ottimale implementazione nell’esperienza. La prospettiva giusta dalla quale vanno riguardate le dinamiche della normazione – come mi affanno a dire da oltre quarantacinque anni a questa parte⁵⁸ – ha, dunque, un’ispirazione ed una complessiva connotazione di ordine assiologico-sostanziale. È la *gerarchia dei valori*, quale incessantemente si fa e rinnova in occasione delle umane esperienze, a fare la *gerarchia* (non *delle fonti* bensì) *delle norme*, in ragione delle complessive esigenze dei casi; e le vicende d’inizio e – per ciò che è qui di specifico interesse – fine-vita ne danno credibile testimonianza e palmare conferma. Se ne ha che norme, penali e non, volte a dare l’ottimale appagamento alla salute e – fin dove possibile – alla vita si dispongono naturalmente in cima alla scala suddetta, per la elementare ragione che salute e vita sono – come si rammentava – beni ai quali l’ordinamento vuole assicurare prioritaria salvaguardia, se del caso a fronte della stessa autodeterminazione della persona che si rivolti contro di essi.

5. *L’errore commesso di frequente da quanti invocano il principio di eguaglianza o la salvaguardia della dignità a sostegno del riconoscimento del diritto al suicidio assistito, di sicuro rivendicabile unicamente avverso la messa in atto di pratiche di accanimento terapeutico*

Un punto è, ad ogni buon conto, da tener fermo; ed è che la esistenza del (supposto) diritto costituzionale al suicidio assistito richiede di essere dimostrata, non già assunta – come non di rado avviene – quale una sorta di *a priori* assiomaticamente indiscutibile.

Non vale, al riguardo, ripetere – come da molti si fa, invero sempre più stancamente⁵⁹ – che sono qui in gioco la salvaguardia della dignità della persona umana, per un verso, e, per un altro verso,

CONTI, [CEDU e Carta UE dei diritti fondamentali, tra contenuti affini e ambiti di applicazione divergenti](#), in questa [Rivista](#), 2020/III, spec. 588 ss.; B. NASCIBENE - I. ANRÒ, *Primato del diritto dell’Unione europea e disapplicazione. Un confronto fra Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale*, in [Giustizia Insieme](#), 31 marzo 2022; AA.VV., *La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel sistema integrato di tutela*, a cura di C. Amalfitano, M. D’Amico e S. Leone, Giappichelli, Torino 2022, e ivi spec. G. SCACCIA, *Sindacato accentrato di costituzionalità e diretta applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, 146 ss., nonché in AA.VV., *I diritti fondamentali fra Carte e Costituzioni europee*, a cura di G. Lattanzi - G. Grasso - S. Lembo - M. Condinanzi - C. Amalfitano, Quad. 11 della Scuola Superiore della Magistratura, Roma 2022; se si vuole, possono poi vedersi anche i miei [Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni aperte e soluzioni precarie](#), in questa [Rivista](#), 2019/III, 707 ss., spec. 714 in nt. 30, e *Tecniche decisorie dei giudici e “forza normativa” della Carta di Nizza-Strasburgo*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 8 aprile 2020].

⁵⁷ In realtà, è la stessa Convenzione a ritagliare per sé un ruolo “sussidiario” e a non voler dunque prevalere sulla regolamentazione di diritto interno per il caso che quest’ultima offra ai diritti un accresciuto appagamento rispetto a quello che ad essi viene per via convenzionale (e, perciò, in buona sostanza, ad opera della giurisprudenza della Corte europea).

⁵⁸ Ho iniziato a fare utilizzo della prospettiva in parola sin dal mio primo, seppur acerbo, scritto di respiro monografico (*Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative*, Giuffrè, Milano 1977, spec. 240 ss.), dandovi quindi ulteriore forma e svolgimento in numerose altre riflessioni scientifiche [tra le quali, di recente, [Teoria delle fonti versus teoria dei diritti fondamentali? \(Oscillazioni e aporie di una ricostruzione ordinamentale internamente sfilacciata\)](#), in questa [Rivista](#), 2022/III, 1258 ss.].

⁵⁹ Riferimenti e indicazioni, tra gli altri, in D. NERI, *Eutanasia, scelte morali, dignità delle persone*, Laterza, Roma - Bari 1995; C. TRIPODINA, *Diritti alla fine della vita e Costituzione*, cit., 411 s., e, della stessa, *Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano d’altri”*, in [Biolaw Journal](#), 3/2018, 19 novembre 2018, 146 ss.; A. APOSTOLI, *Principi costituzionali e scelte di fine vita*, in [Biolaw Journal](#), 1/2021, 3 marzo 2021, spec. 242 ss.; A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato? (Considerazioni a partire dai casi Cappato-Antoniani e Trentini)*, cit., 63 ss., e, più di

del principio di eguaglianza che impone di mettere sullo stesso piano chi non è in condizioni di portare ad effetto il proprio proposito suicidario con chi invece lo è.

Il ragionamento va, infatti, incontro ad una triplice obiezione.

Innanzitutto, per il primo aspetto, si confonde con la dignità – un autentico “superprincipio” costituzionale⁶⁰, dotato (anche e soprattutto) di valenza oggettiva⁶¹ – la qualità della vita: quella, a differenza di questa (che – dico di passaggio – può essere apprezzata scientificamente e, dunque, oggettivamente⁶²), non è smarrita – a me pare⁶³ – dalla persona che sia afflitta da grave sofferenza,

recente, O. CARAMASCHI, *Diritto alla vita e diritto all'autodeterminazione: un diverso bilanciamento è possibile?* cit., 747.

⁶⁰ In questi termini ne discorrono A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Angiolini, Giappichelli, Torino 1992, 221 ss., nonché in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss. Cfr. P. BECCHI, *Il principio della dignità umana. Breve excursus storico-filosofico*, in AA.VV., *Colloqui sulla dignità umana*, a cura di A. Argiroffi - P. Becchi - D. Anselmo, Aracne, Roma 2008, 23 ss.; F. POLITI, *La tutela della dignità dell'uomo quale principio fondamentale della Costituzione Repubblicana*, in *Studi in onore di F. Modugno*, III, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, 2669 ss.; V. BALDINI, *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, in *Rivista AIC*, 2/2013, 7 giugno 2013, 1 ss.; G.M. FLICK, *Elogio della dignità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, e A. APOSTOLI, *Dignità della persona: superiorem non recognoscens (almeno per il costituzionalista)*, in V. ONIDA, *Idee in cammino. Il dialogo con i costituzionalisti bresciani*, Cacucci, Bari 2019, 219 ss.

Secondo una nota, magistrale indicazione teorica [G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, al sito [web](#) dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 14 marzo 2008, e, dello stesso, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Rivista AIC*, 2/2014, 30 maggio 2014, nonché *L'individuazione dei diritti della persona*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 27 ottobre 2018, spec. § 7], la dignità costituisce la “bilancia” su cui si dispongono i beni della vita costituzionalmente protetti ogni qual volta si faccia questione della loro reciproca ponderazione.

⁶¹ ... e, comunque, non meramente soggettiva, riducendosi e confondendosi altrimenti con la libera ed incontrollata autodeterminazione del soggetto, così come peraltro non di rado si ha, anche da parte di accreditati studiosi di bioetica [riferimenti in D. NERI, *Sugli usi del concetto di dignità umana in bioetica e biodiritto*, in *Biolaw Journal*, 2/2017, 30 giugno 2017, 83 ss.; nel senso qui nuovamente caldeggiato, v., invece, F. VARI - F. PIERGENTILI, *Sull'introduzione dell'eutanasia nell'ordinamento italiano*, cit., 12 ss., e, G. RAZZANO, *Sulla sostenibilità della dignità come autodeterminazione*, cit., 95 ss.; cfr. i punti di vista di C. TRIPODINA, *Diritti alla fine della vita e Costituzione*, cit., 405 ss.; A. D'ALOIA, G. D'AMICO e G. REPETTO, nell'intervista resa a R. Conti su *Quale futuro per il fine vita dopo Corte cost. n. 207/2018*, in *Giustizia Insieme*, 22 maggio 2019; A. D'ANDREA, *Dignità sociale versus dignità individuale: la fine della vita non può essere solo un fatto personale*, in *Corti supreme e salute*, 1/2020, 293 ss.; R. MASONI, *Dignità e diritti del malato terminale. Limiti etici, medici e giuridici, da porre all'intervento invasivo della terapia*, Wolters Kluwer, Milano 2022; G. BRUNELLI, *La nozione di dignità e i limiti della formula decisoria nell'ord. n. 207/2018 relativa al “caso Cappato” (e alcune perplessità sulla sent. n. 242/2019)*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, I, cit., 565 ss., che insiste sulla pluralità delle declinazioni costituzionali della dignità]. Il punto di vista del soggetto, infatti, per rilevante che sia, deve poi pur sempre fare i conti con quello della Costituzione, verificandosi se alla luce di questa possa affermarsi (e, se sì, a quali condizioni ed entro quali limiti).

D'altronde, come si è ripetutamente segnalato altrove, il carattere oggettivo della dignità è avvalorato *per tabulas* dalla Carta che, facendone menzione all'art. 36, comma 1, non rimette di certo alla determinazione del solo lavoratore di fissare l'entità della propria retribuzione, sì da assicurare a sé stesso ed ai propri familiari una esistenza “libera e dignitosa”.

Il carattere suddetto è stato peraltro, ancora di recente, ribadito dalla pronuncia della Cassazione, Sez. Un. Civ., sopra già richiamata, assumendo che le pratiche di surrogazione di maternità offendono in ogni caso la dignità della donna gestante, pur laddove la stessa non versi in condizioni di bisogno e non faccia un uso commerciale del proprio corpo.

⁶² A giudizio di A. PUGIOTTO, *Eutanasia referendaria. Dall'ammissibilità del quesito all'incostituzionalità dei suoi effetti: metodo e merito nella sent. n. 50/2022*, in *Rivista AIC*, 2/2022, 27 maggio 2022, 89, la misurazione della qualità della vita sarebbe, invece, rimessa “laicamente” al soggettivo apprezzamento della persona. Cosa c'entri la laicità in questa come in altre valutazioni riguardanti il fine-vita non mi è, tuttavia, dato di capire (ma, su ciò, rimando alle notazioni che sono in coda a questo studio). L'intera riflessione svolta nello scritto ora richiamato muove – come si vede – dall'assunto che l'autodeterminazione debba comunque essere salvaguardata e messa perciò in grado di potersi affermare, pur a discapito di contrarie indicazioni venute dalla scienza. Ciò che, però, come si tenta qui di mostrare, non può essere e non è. Convengo, poi, con P. a riguardo della critica di fondo mossa alla [sent. n. 50 del 2022](#), per ciò che attiene alla conversione del giudizio di ammissibilità in uno anticipato di costituzionalità avente ad oggetto la normativa di risulta, ma – come si sa – è cosa che la Corte, pur dichiarandosi nel senso della distinzione tra i due giudizi, nei fatti assai spesso mette in atto, di certo dunque non è tratto peculiare della vicenda referendaria in parola.

per la elementare ragione che fa tutt'uno con la *humanitas* della persona stessa e cessa solo col venir meno di questa⁶⁴. In secondo luogo, si muove dall'assunto che si dia un diritto al suicidio⁶⁵, sul quale appunto poggerrebbe il diritto all'eguaglianza, confondendosi però in tal modo ciò che dev'essere dimostrato con ciò che invece lo sarebbe già stato. In terzo luogo, parrebbe addirittura volersi realizzare un *livellamento al basso* delle condizioni in parola, assumendosi che anche chi può togliersi la vita con le proprie mani avrebbe il diritto costituzionale di farlo. Che ne è allora delle indicazioni date dalla giurisprudenza in *Cappato*?

Il vero è che si fa passare per *diritto*⁶⁶ ciò che è (e resta) un mero *fatto* – quello per cui appunto taluni soggetti si tolgono la vita –, dolorosissimo tanto per chi lo compie quanto per i suoi cari,

⁶³ Raguagli, volendo, nel mio [La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti \(profili problematici e ricostruttivi\)](#), in questa [Rivista](#), 2018/II, 392 ss.

⁶⁴ ... ed anzi dura, per taluni aspetti, anche oltre la vita, sol che si pensi alla pietà dovuta verso i resti mortali dei defunti, salvaguardati anche penalmente laddove siano vilipesi (art. 410 c.p.).

⁶⁵ Si è persino revocato in dubbio che il congedo dalla vita di persona afflitta da insopportabili sofferenze possa dirsi "suicidio" in senso proprio (V. MANES, *Aiuto a morire, dignità del malato, limiti dell'intervento penale*, in *Pol. dir.*, 1/2020, spec. 46 ss.); ma v. cosa se ne dice subito appresso.

⁶⁶ Così, *ex plurimis*, L. RISICATO, *Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica*, Giappichelli, Torino 2008, e, della stessa, *La dignità del morire tra principi costituzionali, norme penali obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali della vita*, in AA.VV., *Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno*, a cura di L. Panella, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 285 ss., e *La Consulta e il suicidio assistito: l'autodeterminazione "timida" fuga lo spettro delle chine scivolose*, in [La Legislazione Penale](#), 16 marzo 2020; C. TRIPODINA, *Quale morte per gli "immersi in una notte senza fine"? Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul "diritto a morire per mano d'altri"*, cit., 139 ss.; G. MANIACI, *Perché abbiamo un diritto costituzionalmente garantito all'eutanasia e al suicidio assistito*, in [Rivista AIC](#), 1/2019, 16 gennaio 2019, 262 ss.; F. RIMOLI, *Diritto di morire o dovere di vivere? La democrazia liberale e i limiti del pensiero giuridico*, in *Dir. pubbl.*, 2/2019, 483 ss.; P. FLORES D'ARCAIS, *Questione di vita o di morte*, Einaudi, Torino 2019; G. FORNERO, *Indisponibilità e disponibilità della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria*, Utet, Torino 2020; V. FERRO, *Eutanasia: battersi per morire*, in [Cammino diritto](#), 29 novembre 2022. In senso avverso, v., part., G. RAZZANO, in più scritti, tra i quali *Nessun diritto di assistenza al suicidio e priorità per le cure palliative, ma la Corte costituzionale crea una deroga all'inviolabilità della vita e chiama «terapia» l'aiuto al suicidio*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2020, 3 marzo 2020, 618 ss. Cfr., inoltre, con vario orientamento, G. DE VERO, *La giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in G. DE VERO - G. PANEBIANCO, *Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee*, Giappichelli, Torino 2007, 37 ss.; D. PARIS, *Dal diritto al rifiuto delle cure al suicidio assistito (e oltre). Brevi osservazioni all'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in [Corti supreme e salute](#), 3/2018, 489 ss.; M. D'AMICO, *Il "fine vita" davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in [Osservatorio costituzionale](#), 1/2020, 23 dicembre 2019, 1 ss.; T. PADOVANI, *Note in tema di suicidio ed aiuto al suicidio*, in AA.VV., *La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà (per Francesco Palazzo)*, a cura di G. De Francesco - A. Gargani - D. Notaro - A. Vallini, Giappichelli, Torino 2020, 140 ss.; M. DONINI, *Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male. Note a margine delle "procedure legittimanti l'aiuto a morire" imposte da Corte cost. n. 242/2019*, in [Sistema Penale](#), 10 febbraio 2020; pure *ivi*, dello stesso, *Il senso "ammissibile" del quesito referendario sull'aiuto a morire*, 30 novembre 2021, e *L'inammissibilità del referendum sul fine vita: una politica dei diritti per persone vulnerabili, ma non per quelle vulnerate*, in *Giur. cost.*, 2/2022, 1189 ss.; G. AZNAR, *La china scivolosa dell'eutanasia*, in [Medicina e Morale](#), 1/2021, 12 aprile 2021, 111 ss., e, ancora, i contributi al dibattito su *Il fine vita e il legislatore benpensante*, cit., part. *Il punto di vista dei costituzionalisti* S. AGOSTA, L. BUSATTA, C. CASONATO, G. D'AMICO e C. TRIPODINA, in [Giustizia Insieme](#), 2 aprile 2021, nonché, più di recente, R. BARTOLI, *Le problematiche del fine vita tra orientamenti della Corte costituzionale e proposta di referendum abrogativo*, cit.; F. LAZZERI, *Il pendio verso l'ammissibilità del referendum sull'eutanasia: alcune riflessioni sulla soglia minima di tutela penale della vita e una proposta per ritenere adeguata la disciplina di risulta*, in [Sistema Penale](#), 10 gennaio 2022, e, nella stessa [Rivista](#), M. ROMANO, *Eutanasia legale e referendum: le ragioni dell'inammissibilità*, 25 gennaio 2022; O. DI GIOVINE, *Brevi note sul referendum in tema di c.d. eutanasia legale*, 25 gennaio 2022; G. BALBI, *L'omicidio del consenziente. Alcune riflessioni sul quesito referendario*, 11 febbraio 2022; D. PULITANÒ, *Morte assistita, forza dei fatti e problemi della politica*, 7-8/2022, 7 luglio 2022, 47 ss.; T. VITARELLI, *Verso la legalizzazione dell'aiuto (medico) a morire? Considerazioni "multilivello"*, cit.; F. VIGANÒ, *Diritti fondamentali e diritto penale al congedo dalla vita: esperienze italiane e straniere a confronto*, cit., spec. 15 ss. e, con specifico riguardo alla giurisprudenza costituzionale, 22 ss., e M. LADU, *Il quesito referendario sull'eutanasia legale al vaglio della Corte costituzionale*, cit., 109 ss., che nondimeno ne rimette il riconoscimento al discrezionale apprezzamento del legislatore, in linea, per questo verso, con una indicazione già da tempo affacciata [di recente, da A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato? (Considerazioni a partire dai casi Cappato-Antoniani e Trentini)*, cit., spec. 66 ss.]: un apprezzamento, però,

verosimilmente schiacciati da un senso di colpa pesante come un macigno per non averlo saputo o potuto impedire, e, a conti fatti, per l'intera società che ne esce comunque sconfitta ogni volta che una vita umana si perde. Un fatto che, dal punto di vista della Costituzione, è pur sempre espressivo di una contraddizione e di un disvalore: dell'una, dal momento che, ove fosse riconosciuto il diritto a morire, lo Stato e la società, a conti fatti, rinnegherebbero la loro stessa ragione d'essere⁶⁷; dell'altro, se è vero – com'è vero – che valore è, in sé e per sé, la vita, non il suo contrario⁶⁸; ed è singolare e francamente paradossale che s'invochi il principio di eguaglianza al fine di spianare la via alla realizzazione del disvalore suddetto.

Vi è un solo caso sicuro, al verificarsi del quale può dirsi che il fatto in parola diviene oggetto di un vero e proprio diritto: quello per cui si è in presenza di persone afflitte da sofferenze indicibili, non dalle sole persone stesse valutate⁶⁹ bensì oggettivamente acclamate unitamente al quadro patologico complessivo in cui queste ultime versano⁷⁰, e ormai refrattarie ad ogni tentativo volto a

che può farsi valere sempre che del diritto in parola si rinvenga il fondamento in Costituzione; ciò che – come si viene dicendo – non sembra aversi [pertinenti rilievi al riguardo in L. EUSEBI, *Dignità umana e bioetica. In particolare, sui rischi correlati all'asserito "diritto" di morire*, in AA.VV., *Il rispetto della dignità umana*, a cura di A.A. Cançado Trindade - C. Barros Leal, Instituto interamericano de derechos humanos (IIDH), Fortaleza 2015, 173 ss., e, dello stesso, tra gli altri scritti, *Diritto a vivere, suicidio, eutanasia*, in [Corti supreme e salute](#), 2/2020, 501 ss.; per la insussistenza di un diritto a morire v., inoltre, I. NICOTRA GUERRERA, *"Vita" e sistema di valori nella Costituzione*, Giuffrè, Milano 1997, spec. 147 ss.; V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, cit., spec. 94 ss.; S. CURRERI, *Lezioni sui diritti fondamentali*, FrancoAngeli, Milano 2018, 236 ss. V., infine, utilmente, AA.VV., *Eutanasia. Le ragioni del no. Il referendum, la legge, le sentenze*, cit.].

⁶⁷ Così, con cruda lucidità e sana avvertenza, G. ZAGREBELSKY, *Dignità e orrore*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, III, cit., 2647.

⁶⁸ Come mette giustamente in evidenza L. PALAZZANI, Intervento al forum su *A proposito della sentenza n. 50 del 2022*, cit., 66, la Consulta nella [sent. n. 50 del 2022](#) “non accetta la visione relativistica che pone una equivalenza neutrale tra la scelta di vivere e la scelta di morire, in quanto si riconosce che il diritto ha già una posizione al riguardo, a favore del vivere, riconosciuto come valore costituzionale in sé, rispetto al morire”. La stessa A., già in altra riflessione scientifica, aveva ragionato di un vero e proprio dovere di vivere [*Il suicidio assistito medicalizzato: riflessioni filosofico-giuridiche sulla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale*, in [Biolaw Journal](#), 2/2020, 2 luglio 2020, 287 ss.; v., da ultimo, *Tra autonomia e responsabilità. La filosofia del diritto e la legislazione sul "diritto a morire"*, in [Medicina e Morale](#), 4/2022, 22 dicembre 2022, 469 ss.; similmente, già i miei [La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti \(profili problematici e ricostruttivi\)](#), cit., 406 in nt. 69, e [Fraitendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda \(a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018\)](#), in questa [Rivista](#), 2019/1, 94 ss.; cfr., infine, i punti di vista manifestati da AA.VV., *Rinuncia alle cure e testamento biologico. Profili medici, filosofici e giuridici*, cit., e, *ivi*, spec. S. AMATO, *Esiste un dovere di curarsi?* 3 ss., nonché L. D'ANDREA, *Il dovere di cura della salute ed il c.d. "Paradosso di Böckenförde"*, in AA.VV., *La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale*, cit., 59 ss.].

⁶⁹ Il rischio, infatti, al quale si va incontro a far leva esclusivamente sulla valutazione al riguardo compiuta dallo stesso soggetto è quello di assecondare il volere di persone psichicamente fragili e vulnerabili, vale a dire proprio di coloro che maggiormente hanno bisogno di cura e di cure, psicologiche prima ancora che di altro genere. Non a caso, d'altronde, l'omicidio del consenziente è equiparato all'omicidio *tout court*, in ordine alla pena, laddove riguardi persona di minore età, inferma di mente o affetta da deficienza psichica [in generale, sulla condizione dei soggetti vulnerabili, dopo gli studi di AA.VV., *Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire*, a cura di M. Gensabella Furnari, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), I (2001) e II (2003), v., della stessa M. GENSABELLA FURNARI, *Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza del limite*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008, e, ora, *Il paradosso della vulnerabilità*, in [Medicina e Morale](#), 4/2022, 9 dicembre 2022, 425 ss. e *Lineamenti di una bioetica della cura. Ripensando l'esperienza della pandemia*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2023, nonché, tra gli altri, V. LORUBBIO, *La tutela dei soggetti vulnerabili*, in [DPCE Online](#), 2020, 20 aprile 2020, 661 ss.; B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Torino 2021; P.F. BRESCIANI, *Chi sono i "vulnerabili" che l'art. 579 c.p. deve proteggere?* in AA.VV., *La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.*, cit., 45 ss.; B. MAGRO, *A proposito di tutela delle "altre" situazioni di vulnerabilità da tutelare: un raffronto tra Corti costituzionali*, in [Giustizia Insieme](#), 28 aprile 2022; P. SCARLATTI, *I diritti delle persone vulnerabili*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022; A. PUGIOTTO, *Eutanasia referendaria. Dall'ammissibilità del quesito all'incostituzionalità dei suoi effetti: metodo e merito nella sent. n. 50/2022*, cit., 89 ss.].

⁷⁰ Le procedure al riguardo prefigurate dalla normativa in cantiere, dietro richiamata, ritagliano, per vero, a beneficio dei medici compiti di estrema delicatezza e di non secondario rilievo. Al medico curante spetta, infatti, una volta ricevuta la richiesta del paziente di accesso alle procedure di morte assistita, di redigere un rapporto “dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche” del paziente stesso; qualora, poi, dovesse ritenere che facciano

dare sollievo alle persone stesse ed a rendere, seppur momentaneamente, reversibile il processo patologico in corso. Insomma, è pacifico che l'accanimento terapeutico non è, in alcun caso o modo, tollerabile⁷¹. Nel momento in cui la scienza medica è obbligata a gettare la spugna, non resta dunque altro che accompagnare, con spirito di solidarietà e, anzi, di autentica fraternità⁷², il malato nel suo ultimo passo, mettendolo così al riparo di ulteriori, inutili (e, proprio per ciò, intollerabili) sofferenze. Solo al verificarsi di congiunture siffatte può, dunque, convenirsi con l'affermazione della Corte secondo cui non si ha un dovere di vivere "a tutti i costi"⁷³. Ciò posto, una speciale attenzione va prestata – come si diceva – alle risultanze della scienza e al contesto in cui maturano talune scelte di cruciale rilievo per l'esistenza umana. Non è un caso, d'altronde, che la disponibilità della vita da parte di persone sanissime nel corpo e nella mente, ordinariamente vista – come si è veduto – quale un disvalore, può commutarsi nel suo opposto laddove si faccia della propria vita un dono per la vita altrui⁷⁴. Gli esempi possono farsi in abbondanza, tratti sia dalla storia⁷⁵ che dalla cronaca⁷⁶ e rendono luminosa testimonianza di eroismo⁷⁷ o, dal punto di vista religioso, santità⁷⁸.

difetto i presupposti e le condizioni per la loro prosecuzione, gli è dato il potere d'interrompere le procedure suddette. Un ruolo non da poco è, quindi, quello esercitato dal c.d. Comitato per la valutazione clinica, chiamato ad esprimere un parere sulla base del rapporto ricevuto dal medico stesso, verosimilmente non vincolante ma – com'è stato da più d'uno fatto notare (tra gli altri, N. VETTORI, *Amministrazione e Costituzione. A proposito dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale sull'aiuto al suicidio*, in *Dir. pubbl.*, 2/2022, 557) – difficilmente resterebbe disatteso. Nei riguardi del diniego di trasmissione della richiesta del paziente da parte del medico curante, come pure dell'eventuale parere negativo del Comitato, è riconosciuta al paziente stesso la facoltà di ricorso al giudice territorialmente competente, il quale al fine di potersi pronunziare *causa cognita* non potrà verosimilmente fare a meno di avvalersi del sussidio apprestato da altri sanitari ed esperti in genere (ma, sul punto, il dettato legislativo non dà alcuna esplicita indicazione). Il medico poi, al momento in cui si mette in atto la pratica di morte assistita, è pur sempre tenuto a verificare l'attualità del volere del paziente (tutti i riferimenti, compreso quello testuale sopra riportato, sono tratti da A.C. 87; in termini sostanzialmente non diversi, nondimeno, si esprimono anche i restanti progetti di legge surrichiamati).

⁷¹ Sulla nozione in parola, riferimenti possono aversi da M. ARAGONA, *Accanimento terapeutico nelle fasi della malattia tumorale*, in AA.VV., *Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire*, I, cit., 43 ss.; pure *ivi*, II, S. PALAZZO - A. PIATTELLO, *Domanda di eutanasia e accanimento terapeutico nel paziente oncologico*, 255 ss.; M. CALIPARI, *Curarsi e farsi curare: tra abbandono del paziente e accanimento terapeutico. Etica dell'uso dei mezzi terapeutici e di sostegno vitale*, Ediz. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2006; P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei "casi" e astrattezza della norma*, Giuffrè, Milano 2007, spec. 233 ss.; AA.VV., *Bioetica e cura. L'alleanza terapeutica oggi*, cit.; G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, cit., 109 ss., e, della stessa, *Accanimento terapeutico o eutanasia per abbandono del paziente? Il caso Lambert e la Corte di Strasburgo*, in *Biolaw Journal*, 3/2015, 31 ottobre 2015, 169 ss.; L. CHIEFFI, *Il diritto all'autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale*, cit., 73 ss., e L. DEL CORONA, *La nozione di accanimento terapeutico alla luce del "caso Marasco" e i problemi ancora aperti*, in *Biolaw Journal*, 1/2021, 3 marzo 2021, spec. 274 ss.

⁷² A riguardo della solidarietà, da ultimo e per tutti, S. GIUBBONI, *Solidarietà. Un itinerario di ricerca*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022; quanto alla fraternità, nella nostra dottrina, faccio qui richiamo solo del noto contributo di F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma 2012; lo stesso A. è quindi tornato a trattarne in più luoghi. Quanto, poi, all'amore per i lontani v., almeno, A. SPADARO in più studi, tra i quali *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Forum di Quaderni costituzionali*; *Dai diritti "individuali" ai doveri "globali". La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, e *I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo "modello sociale europeo"): più sobrio, solidale e sostenibile*, in *Rivista AIC*, 4/2011, 6 dicembre 2011.

⁷³ Ancora *sent. n. 50*, cit., p. 5.3 del *cons. in dir.*

⁷⁴ V. quanto ne dice al riguardo G. RUSSO, *Suicidio*, in *Nuova enciclopedia di bioetica e sessuologia*, a cura dello stesso G. Russo, Elledici, Torino 2018, 2104.

⁷⁵ Si rammenti il nobile gesto di Salvo D'Acquisto, dichiaratosi colpevole della uccisione di un soldato tedesco durante la seconda grande guerra pur di salvare dieci innocenti come lui che sarebbero stati fucilati.

⁷⁶ Così, il pilota di aereo che, avendo perso il controllo di quest'ultimo e pur potendosi salvare facendosi espellere dalla carlinga, preferisce restare al proprio posto pur di evitare che l'aereo stesso precipiti in un centro abitato, dirottandolo in mare o in aperta campagna. O ancora chi si getta in mare per salvare una persona che sta per affogare a causa dei marosi, sacrificando però la propria vita. E via dicendo.

⁷⁷ D'altronde, è proprio ciò che fanno coloro, come gli Ucraini, che, con sprezzo del pericolo e pur trovandosi in condizioni oggettive di palese squilibrio di forze, difendono con le unghie e coi denti – eroicamente, appunto – la patria attaccata dal nemico.

Le notazioni da ultimo svolte sono assai istruttive a riguardo del rilievo assunto – come si diceva – dalla scienza per un verso, dal contesto per un altro, in ordine alla conclusione dell’esistenza umana. Solo, infatti, laddove non vi sia dubbio alcuno circa il carattere irreversibile di certe condizioni patologiche e, soprattutto, circa l’assoluta incapacità dei trattamenti sanitari a recare beneficio alcuno ai pazienti, è a mia opinione consentita (e, anzi, imposta) l’interruzione dei trattamenti stessi. Non ricorrendo queste condizioni, non può considerarsi tutelata la pretesa indirizzata al personale sanitario o a terzi in genere alla interruzione suddetta laddove alla stessa dovesse conseguire l’evento certo e pressoché immediato della morte della persona. Della c.d. “alleanza” medico-paziente non può, infatti, far parte – come si è tentato di mostrare – un’intesa volta alla determinazione della morte stessa al di fuori del quadro fattuale sopra rapidamente descritto.

6. Di alcuni preorientati indirizzi volti ad assicurare la primauté ora all’autodeterminazione ed ora alla vita, senza tuttavia tener conto della mancanza di indicazioni esplicite in Costituzione nell’uno o nell’altro senso, e del bisogno di demandare la soluzione delle spinose questioni relative al fine-vita alla congiunta e fattiva collaborazione di medici e pazienti, non già solo agli uni ovvero agli altri

È giunto, dunque, il momento di riannodare i fili dell’analisi sommariamente compiuta, fermando ulteriormente l’attenzione sui passaggi di maggior rilievo del percorso argomentativo compiuto.

Tre, a mio modo di vedere, i punti che maggiormente conviene mettere in evidenza.

Il primo rimanda ad un’avvertenza il cui senso complessivo solo ora, in chiusura della riflessione svolta, può essere compiutamente apprezzato, non già – come, invece, si è soliti fare – ad inizio di trattazione.

Un nemico si nasconde dietro l’angolo e può uscire in ogni momento allo scoperto, tendendo una micidiale insidia a quanti si dedicano allo studio di un problema di diritto dal punto di vista della Costituzione; ed è quello di fare di quest’ultima – come più volte mi è venuto di dire – un uso congiunturale, piegandola a personali convenienze: *servendosene*, cioè, strumentalmente in vista dell’affermazione di un preorientamento ideologico (in senso lato), anziché *servirla* a salvaguardia dei beni della vita dalla stessa riconosciuti meritevoli di tutela.

Sono del tutto consapevole del fatto che, quando si affrontano questioni di cruciale rilievo per l’esistenza umana, non poco complesse ed impegnative per la mente come pure per la coscienza, a ciascuno studioso od operatore non è affatto agevole tenere costantemente separati i propri desideri e convincimenti dai dati normativi disponibili, soppesare cioè questi ultimi nella loro oggettiva consistenza e stabilire cosa in essi si dice e cosa non si dice in relazione alla singola questione presa in esame.

Ugualmente viziate nel metodo appaiono, dunque, essere – a me pare – le ricostruzioni di coloro che, con una certa sicumera pure per vero abilmente non ostentata, si dichiarano dell’avviso che la Carta costituzionale dia chiare ed inequivoche indicazioni a sostegno della tesi nella quale si riconoscono: per ciò che qui importa, ora nel segno dell’incondizionata *primauté* dell’autodeterminazione, la cui vocazione alla tirannica affermazione non potrebbe essere – si dice – in alcun caso o modo ostacolata⁷⁹, ed ora, all’opposto, in quello della parimenti tirannica

⁷⁸ Penso, ad es., a Gianna Beretta Molla, una pediatra colpita da tumore all’utero che preferì andare scientemente incontro alla morte pur di non sottoporsi a cure che avrebbero potuto nuocere gravemente al feto che portava in grembo.

⁷⁹ Indice eloquente di quest’orientamento, espressivo di un *animus* volto a dare esclusivo rilievo alla volontà del soggetto, è l’idea che la stessa dignità sarebbe nella piena disponibilità di quest’ultimo che potrebbe intenderla e farla valere come crede, laddove di contro – come si è tentato di mostrare altrove e qui pure si è ribadito – della stessa può (e deve) darsi un’accezione *anche* oggettiva, appunto quella risultante dalle indicazioni della Carta da cui risulta avvalorato il legame intimo ed indissolubile che lega la nozione in parola alla *humanitas* della persona *ut sic*.

affermazione della vita, fino al suo *exitus* naturale, viepiù prolungato ed accompagnato nel tempo presente dalle formidabili risorse messe a disposizione dalla scienza e dalla tecnologia.

È, poi, singolare il fatto che entrambi gli indirizzi in parola si rivolgono a vicenda la critica di patrocinare tesi preorientate, muovendo peraltro da assunti poco comprensibili. Così, ad es., non si capisce (quanto meno, non riesce a me di capire) perché mai la soluzione favorevole alla netta e pressoché incondizionata affermazione dell'autodeterminazione sarebbe espressiva di una posizione "laica", della qual cosa i suoi sostenitori si fanno vanto, nel mentre la opposta soluzione volta a dare la precedenza alla vita "senza se e senza ma"⁸⁰ sarebbe, a dire dei suoi detrattori, *quodammodo* ispirata da convinzioni religiose. Come accennavo poc'anzi e tengo qui nuovamente a ribadire, non vedo cosa abbia a che fare con la religione questo o quell'orientamento in tema di fine-vita⁸¹.

Nessuno, ad ogni buon conto, dubita – come si diceva – del fatto che la soluzione caldeggiata sia dotata di solido fondamento in Costituzione, malgrado la oggettiva carenza, dietro rilevata, di esplicite e chiare indicazioni a suo sostegno.

Il vero è che, in relazione al tema oggi trattato così come a molti altri, al fondo di siffatti (pre)orientamenti v'è un'idea mitica o sacrale di Costituzione, perfetta in sé e per sé e, dunque, priva di menda alcuna, onnipotente al pari del potere costituente da cui è generata⁸², in grado cioè – come si è in altri luoghi rilevato – di dire *tutto su tutto* e di dirlo sempre *nel modo migliore*. Un'idea, però, a tacer d'altro, smentita dalla stessa Carta che, prevedendo le procedure per il proprio aggiornamento, testimonia *per tabulas* di poter contenere lacune e difetti in genere, anche gravi, resi evidenti dall'impatto degli enunciati con l'esperienza, e di dover, pertanto, essere sottoposta a revisione (a mia opinione, laddove necessario, persino nei suoi stessi principi fondamentali⁸³).

Si viene così naturalmente a toccare il secondo punto.

Lo studio che sta ora per concludersi muove proprio dalla constatazione che le vicende d'inizio e – per ciò che è qui di specifico interesse – fine-vita appartengano all'area del "non normato" costituzionale⁸⁴, a motivo del difetto di previsioni che specificamente le riguardino. Certo, v'è la risorsa costituita dai principi fondamentali, suscettibili, a motivo della loro formidabile capacità di pervasione, di essere pur sempre richiamati a sostegno di questa o quella ricostruzione teorica. E, tuttavia, da un canto, è opportuno non perdere mai di vista la salutare avvertenza a guardarsi dal rischio, costantemente incombente, di manipolazioni sostanziali della struttura degli enunciati, particolarmente accentuato in relazione proprio a quelli espressivi di principi a motivo della loro vistosa apertura semantica; dall'altro, non è poi – com'è chiaro – la stessa cosa che, *in aggiunta e a*

⁸⁰ ... per riprendere una efficace espressione di T. PADOVANI, *Note in tema di suicidio ed aiuto al suicidio*, cit., cui ha fatto di recente richiamo anche T. VITARELLI, *Verso la legalizzazione dell'aiuto (medico) a morire? Considerazioni "multilivello"*, cit., 2 in nt. 2.

⁸¹ Sull'idea di laicità, nella ormai sterminata lett., da ultimo, J. PASQUALI CERIOLI, *Laicità*, in [Stato, Chiese e pluralismo confessionale](#), 2/2023, 23 gennaio 2023, 83 ss.

⁸² Un'accreditata dottrina ha, nondimeno, da tempo segnalato che il potere in parola va incontro a limiti dalla varia natura e consistenza, spingendosi fino al punto di affermarne il carattere "esaurito" (ragguagli in M. LUCIANI, *Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia*, Editori Riuniti, Roma 1991, 8 s. e *passim*, e, dello stesso, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, 124 ss., spec. 136 ss.; U. ALLEGRETTI, *Il problema dei limiti sostanziali all'innovazione costituzionale*, in AA.VV., *Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?* a cura di E. Rippepe e R. Romboli, Giappichelli, Torino 1995, 29; M. DOGLIANI, *Potere costituente e revisione costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/1995, 7 ss.). Tesi, questa, per vero, meritevole della massima considerazione proprio nel tempo presente segnato da vincoli formidabili provenienti *ab extra*, specie dai mercati internazionali e da organizzazioni sovranazionali, idonei a condizionare in cospicua misura gli svolgimenti politico-istituzionali di diritto interno. Ciò nondimeno, l'esperienza offre numerose e significative testimonianze a riguardo dell'attitudine dei fatti costituenti ad affermarsi ugualmente, specie nei contesti nazionali che esibiscono un terreno disponibile al loro radicamento, laddove cioè si sia in presenza di democrazie particolarmente fragili.

⁸³ ... sia pure a talune condizioni ed entro taluni limiti, dei quali si tratta nel mio [I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva](#), in questa *Rivista*, 2022/II, 473 ss., dal quale dunque, volendo, possono aversi maggiori ragguagli.

⁸⁴ ... i cui contorni sono descritti nel mio *Il "non normato" costituzionale e le sue specie*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 3/2022, 10 ottobre 2022, 37 ss.

specificazione-attuazione dei principi stessi, si diano in seno alla Carta (e, a seguire, in altre fonti ad essa funzionalmente connesse) indicazioni esplicite relative alla vicende suddette, in relazione al nostro tema tuttavia – come si è venuti dicendo – oggettivamente mancanti.

Di qui, come si è veduto, la sollecitazione a porre mano ad un'accorta e misurata disciplina *per essentialia* degli oggetti sopra indicati. Una disciplina che – come si è tentato di mostrare –, pur dando il giusto e doveroso rilievo all'autodeterminazione, ne indichi con chiarezza condizioni e limiti di esercizio, in linea con l'indicazione di fondo risultante dal quadro costituzionale che assegna centralità di posto alla vita, senza la quale la stessa autodeterminazione resterebbe cosa priva di senso, per la elementare ragione che nulla è pensabile al di fuori della vita ma solo nel perdurare di essa.

Valori fondamentali, a partire da quello “supercostituzionale” di dignità, e diritti e doveri parimenti fondamentali, riconosciuti al servizio della persona umana, hanno dunque senso unicamente se c'è la vita: l'autentica stella polare che orienta la teoria costituzionale nella risoluzione delle più spinose questioni riguardanti l'esistenza umana. Scindere l'autodeterminazione dalla vita o – peggio – dar modo alla prima di rivoltarsi contro la seconda sarebbe, come si è veduto, impensabile, un'autentica, insanabile contraddizione, esistenziale prima ancora che teorico-ricostruttiva.

Il terzo e ultimo punto riguarda il rilievo che è da assegnare a tecnici ed esperti in genere con riguardo alle questioni che risultano, a un tempo, eticamente, giuridicamente e scientificamente sensibili.

Non v'è praticamente scritto relativo alle vicende d'inizio e, soprattutto, fine- vita in cui non si evidenzia, in modo ora più ed ora meno marcato, il bisogno di preservare la “cooperazione” tra gli esperti e le persone direttamente coinvolte nel corso delle vicende stesse. Non a caso, dunque, si discorre di “alleanza terapeutica” *et similia*. Si danno, tuttavia, non poche, sostanziali differenze tra gli studiosi e gli stessi esperti in ordine ai modi concreti con cui dovrebbe presentarsi l'“alleanza” in parola.

Qui è il *punctum crucis* della questione ora nuovamente indagata: ad esso fa, infatti, capo ogni altra questione cui si è sopra fatto richiamo.

Confesso di sentirmi ancora insicuro a riguardo di molte di esse. Quale che sia la “misura” del rilievo che si reputi giusto riconoscere ai medici in ordine agli svolgimenti delle vicende suddette, a me pare che esso non possa comunque svilirsi a quello di mera esecuzione del volere dei pazienti, quanto meno laddove gli stessi pretendano la messa in atto di pratiche sanitarie ripugnanti rispetto allo statuto deontologico degli operatori del settore, oltre che – naturalmente – nei riguardi di discipline aventi carattere penale e di canoni giuridici in genere.

La normativa in cantiere riguardante le esperienze di fine-vita – come si faceva poc'anzi notare –, nel complesso (e senza nondimeno far passare sotto silenzio talune carenze dalla stessa esibite, ad alcune delle quali si è dietro accennato), appare volta ad assegnare alla scienza medica un ruolo comunque non secondario. E, invero, va apprezzato lo sforzo prodotto nell'intento di dare adeguata rappresentazione del *mix* degli elementi in campo: dell'autodeterminazione e delle indicazioni venute dagli esperti, alla luce dello stadio di avanzamento delle conoscenze scientifiche e delle prestazioni offerte dalla strumentazione tecnologica.

Certo, si può (e, a mia opinione, si deve) fare di più e di meglio, soprattutto – qui è il punto che, ancora una volta, mi preme rimarcare in chiusura – va ancora di più rimarcato il bisogno di dare alla vita la speranza di potersi far valere fino ai suoi confini ultimi segnati dalla scienza, risparmiando – come si è veduto – a persone in stato di acclarata sofferenza intollerabili trattamenti sanitari unicamente laddove risulti ormai acclarata l'inidoneità di questi ultimi a sortire alcun benefico effetto.